

Tra dilettantismo formale e professionismo di fatto:

Le diseguaglianze nello sport

INDICE

Introduzione.....	4
--------------------------	----------

Capitolo primo

1. Sport professionistico e sport dilettantistico: così vicini così lontani.....	9
---	----------

1.1 Lo sportivo professionista.

1.1.1 Il professionismo sportivo alla luce della L. 23 marzo 1981 n. 91. Il contratto di lavoro e la prestazione dello sportivo professionista.....	17
---	----

1.1.2 Le tutele (assicurative, sanitarie e previdenziali) degli sportivi professionisti.....	21
--	----

1.2 Lo sportivo dilettante.

1.2.1 Lo <i>status</i> di dilettante nell'ordinamento sportivo italiano.....	26
--	----

1.2.2 Atleti dilettanti: l'assenza di tutele e il vincolo sportivo.....	32
---	----

Capitolo secondo

2.1 Il diritto allo sport e le diseguaglianze di genere.

2.1.1 Il diritto allo sport nella Carta delle Nazioni Unite.....	38
--	----

2.1.2 Gli interventi dell'Unione Europea.....	40
---	----

2.1.3 Le direttive del CIO	44
----------------------------------	----

2.1.4 Il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali: tra affermazioni di principio e concreta attuazione	47
--	----

Capitolo terzo

3.1 Donne e calcio: un esempio di diseguaglianza

3.1.1 Il calcio femminile in Italia e in Europa: panoramica di sistema.....51

3.1.2 Il calcio femminile come opportunità per il sistema calcio: l'esempio della Football Association.....54

3.1.3 Ipotesi di riforma per il calcio femminile in Italia58

Bibliografia e sitografia

Introduzione

Lo sport -sia esso praticato a livello dilettantistico o professionistico- è un fenomeno che coinvolge uomini e donne.

Esistono realtà di alto livello (si pensi ad esempio al tennis, al nuoto, alla pallavolo) in cui gli atleti, per l'impegno profuso ed il numero di ore dedicate all'attività sportiva, sono professionisti di fatto pur rimanendo dal punto di vista formale sportivi dilettanti.

Nel nostro ordinamento, infatti, la linea di confine tra dilettantismo e professionismo è rappresentata esclusivamente dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 che indica quali sportivi sono considerati professionisti (gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici) e disciplina il rapporto di lavoro sportivo inquadrandolo, salvo poche eccezioni, come subordinato, perché svolto a titolo oneroso e con carattere di continuità.

Tuttavia, l'elemento davvero determinante ai fini della qualificazione dello sportivo come professionista o dilettante non è la prestazione resa (in termini di tempo, di onerosità, di modalità di svolgimento, di soggezione o meno al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) bensì, la pratica di uno sport definito "professionistico" dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Come ovvio una tale distinzione, basata unicamente su una definizione formale, totalmente svincolata dall'analisi dell'attività svolta in concreto dallo sportivo, presta il fianco a numerose critiche e a non pochi problemi che verranno analizzati nella prima parte di questo elaborato.

All'interno degli sport considerati dilettantistici, infatti, è possibile individuare i medesimi elementi caratterizzanti la prestazione degli sportivi professionisti (continuità, subordinazione alle direttive gerarchiche, orari di lavoro ben definiti, ripetitività nella prestazione etc.).

In numerosi casi poi i dilettanti percepiscono somme (dalle proprie Società di appartenenza, dagli sponsor, come premi etc.) che sono veri e propri guadagni ma, in virtù del loro inquadramento giuridico, non godono di alcuna tutela.

Il divario, in materia di tutele, diviene ancor più evidente se si parla di sport al femminile.

Il campo delle attività sportive, infatti, è sempre stato segnato da profonde differenze di genere sia in termini di accesso alla pratica sportiva, sia con riferimento alla maggiore rilevanza economica, sociale e mediatica dello sport praticato dagli uomini, sia, infine, per quanto concerne il campo della tutela dei diritti e della rappresentanza femminile negli organi istituzionali nazionali e internazionali che amministrano lo sport.

Nonostante il fenomeno sportivo sia una delle manifestazioni di massa che ha maggiormente caratterizzato il XX e questa prima parte del XXI secolo e che ha comportato importanti campagne di sensibilizzazione per il pieno riconoscimento di un diritto allo sport per tutti, tale riconoscimento è purtroppo ancora lontano dal trovare piena esplicazione quando si affronta il tema dei diritti delle atlete.

Nel parlare di sport al femminile è, pertanto, ancora oggi prioritario, rispetto all'approfondimento di singole tematiche giuridico-sportive, affrontare il tema del diritto allo sport.

Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dal Coni¹³, infatti, dall'analisi congiunta per fasce di età e di sesso si evince che le donne praticano sport meno degli uomini.

Nel 2011 praticavano un'attività sportiva, in modo saltuario o continuativo, il 25,9% delle femmine rispetto al 38,6% dei maschi e la quota di praticanti era sistematicamente inferiore per le femmine di tutte le fasce di età e di tutti i livelli, sia agonistici che amatoriali.

Se si osserva l'ultimo decennio, la differenza di genere nell'accesso alla pratica sportiva può essere definita una caratteristica strutturale, anche se, analizzando i dati

¹³ Monitoraggio CONI-FSN-DSA –Coni Servizi S.p.A. 2011

in termini assoluti, si evince che le donne che praticano un'attività sportiva sono in aumento.

Al predetto progressivo, seppur lento, accrescimento della partecipazione femminile alle attività sportive - che ha determinato importanti effetti sociali ed economici ¹⁴, oltre che un numero sempre maggiore di successi da parte delle nostre atlete nello sport di alto livello¹⁵ - tuttavia, non è corrisposta, nel nostro Paese, un'eguale evoluzione migliorativa in termini di diritti e di riconoscimenti economici, mediatici e sociali.

A tutt'oggi, infatti, in Italia nessuna disciplina sportiva femminile è qualificata come professionistica ai sensi della Legge 23 marzo 1981 n. 91 con conseguenti ricadute in termini di assenza di tutele sanitarie, assicurative, previdenziali, nonché, di trattamenti salariali adeguati all'effettiva attività svolta.

I premi riconosciuti alle atlete, sia a livello nazionale che internazionale, vedono una riduzione che arriva sino al 50% per i campionati femminili rispetto a quelli maschili nell'ambito della stessa specialità.

Quanto alla presenza di donne ai più alti livelli dirigenziali il dato più evidente a livello nazionale è che delle quarantacinque Federazioni Sportive Nazionali solo una, la FISE¹⁶, oggi commissariata, è stata presieduta da una donna.

Infine lo sport femminile, nella sua interezza, ha una visibilità pubblica di gran lunga inferiore rispetto a quello maschile.

Secondo uno studio comparativo¹⁷ condotto in Austria, Italia, Lituania, Norvegia e Islanda dal Centro islandese di eguaglianza di genere, le notizie sportive supportano la diffusione dei ruoli di genere tradizionali.

¹⁴ Basti pensare all'aumento del fatturato delle aziende che operano nel settore del wellness o che producono materiale e vestiario sportivo.

¹⁵ Alle ultime Olimpiadi di Londra 2012 le atlete della spedizione italiana hanno vinto 8 medaglie sulle 28 totali e alla precedenti Olimpiadi di Pechino 2008 ben 11 su 27.

¹⁶ Antonella Dallari. La FISE stata commissariata con delibera del CONI n. 1491 del 10 luglio 2013.

¹⁷ "Sports, Media and Stereotypes Women and Men in Sports Media". European project funded by the European Commission – Community framework Strategy on Gender Equality (2001-2005). Grant Agreement VS/2004/0275. Project leader: Centre for Gender Equality in Iceland.

Ben il 78% dei notiziari sportivi, infatti, è monopolizzato da “storie” maschili, le storie delle atlete passano quasi sempre in secondo piano, privilegiando gli sport individuali a quelli di squadra.

Ma non sono solo le protagoniste a scarseggiare nelle news sportive; anche il numero delle giornaliste che si occupano di sport lascia molto a desiderare.

Eppure, come si vedrà, nel corso degli anni una serie di istituzioni (Unione Europea, Governi, Nazioni Unite, istituzioni sportive e organizzazioni non governative) hanno attuato diverse iniziative per eliminare la discriminazione e le disuguaglianze nello sport.

Tuttavia, se in alcuni casi vi sono interi vuoti normativi, molto più frequentemente il problema è la mancata concreta applicazione di principi, direttive, norme regolamentari e statutarie che già esistono.

Ma come diceva Calvin Coolidge *“la tenacia e la determinazione sono onnipotenti”*¹⁸.

Il 15 aprile 2013 alla Camera dei Deputati è stata avanzata una proposta di legge¹⁹ con la finalità di assicurare forme di tutela in materia di sicurezza sociale per la categoria degli atleti non professionisti.

Proprio in questi giorni²⁰ è allo studio una proposta di modifica della L. 91/81 a firma dell’On. Laura Coccia²¹ volta ad estendere gli effetti della norma in parola anche alle atlete.

Il calcio femminile è solo uno dei tanti esempi di disuguaglianza di genere nello sport.

Ho giocato a calcio per vent’anni, ho avuto l’onore di rappresentare il mio Paese, la fortuna di incontrare squadre nazionali di Paesi molto più evoluti in termini di cultura sportiva e pari opportunità nell’accesso allo sport.

¹⁸ *“Niente al mondo può sostituire la tenacia. Il talento non può farlo: non c’è niente di più comune di uomini pieni di talento ma privi di successo. Il genio non può farlo: il genio incompreso è quasi proverbiale. L’istruzione non può farlo: il mondo è pieno di derelitti istruiti. La tenacia e la determinazione invece sono onnipotenti.”*

Calvin Coolidge 30° Presidente USA (4 luglio 1872, 5 gennaio 1933).

¹⁹ Proposta di Legge n. 748 “Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti”. Su iniziativa dei deputati Vezzali, Bocci, Coccia, Binetti, Fossati, Matarrese.

²⁰ Novembre 2014.

²¹ Eletta deputata della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nelle fila del Partito Democratico alle elezioni politiche del 2013.

Nella mia esperienza diretta ho potuto riscontrare un dato ricorrente: maggiore è la cultura sportiva di un Paese, maggiori sono le tutele che questo Paese è in grado di offrire ai propri atleti (siano essi donne o uomini) e migliori sono i risultati sportivi globalmente considerati, ma soprattutto si è in presenza di paesi più solidi, più sviluppati, più aperti e più ricchi sia culturalmente che economicamente.

Ora, da avvocato mi occupo di diritto dello sport, ma in questa occasione, vorrei provare a trattare di diritto allo sport ed a suggerire, attraverso un benchmarking internazionale, un'idea di riforma complessiva del movimento, nella convinzione che lo sviluppo del calcio femminile possa costituire un'opportunità per l'intero sistema calcio.

Capitolo primo

1. Sport professionistico e sport dilettantistico: così vicini così lontani

Lo sport italiano rappresenta l'1,6% del prodotto interno lordo ed ha un giro d'affari di 25 miliardi di euro, mentre il valore della produzione, direttamente o indirettamente attivato è più del doppio: 53,2 miliardi²².

Nonostante le sue dimensioni economiche ed il suo relevantissimo impatto sociale è noto come nel nostro Paese manchi tuttora una legge di principi in materia di sport.

Nemmeno la Costituzione, nel suo testo originario, a differenza di altre costituzioni europee, si occupava esplicitamente di sport, né per prendere atto del fenomeno sportivo, né per riconoscere l'esistenza di soggetti, pubblici o privati, operanti in tale ambito.

Certamente nella Carta Costituzionale vi sono norme che legittimano pienamente l'attività sportiva, intesa sia come attività libera inerente alla sfera personale dell'individuo, sia come attività organizzata²³.

Tuttavia è agevole osservare come nei 139 articoli che ne compongono il testo non esista nessun riferimento diretto allo sport, eccezion fatta per l'art. 117 comma 3, ove trova formale collocazione tra le materie ricomprese nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, con le relative conseguenze anche in termini di competenza nel finanziamento pubblico delle diverse tipologie di attività sportive.

In tale quadro è quindi corretto sostenere che la Costituzione, solo in forma implicita, riconosce la cultura e le pratiche sportive come strumento di promozione umana e sociale.

²² Fonte Libro Bianco dello Sport Italiano. Roma, 10 luglio 2012.

²³ Ai sensi dell'art. 32 comma 1 Cost. la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ed essa trova la sua espressione in campo sportivo, in primo luogo, nel diritto all'integrità fisica collegato alla scelta di vita che il singolo ha effettuato.

Lo sport come fenomeno e lo sport come organizzazione, rientrano compiutamente nelle generali previsioni degli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale sotto un duplice profilo, come "pratica sportiva", e quindi come esplicitazione di un diritto inviolabile dell'uomo, e come "associazionismo sportivo", inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, attività sportiva.

È, quindi, compito della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 Cost., favorirne la diffusione.

Il legislatore ordinario non è mai intervenuto in maniera organica in materia di sport, ma esclusivamente su specifici segmenti di interesse che, come spesso accade, per urgenza o problematicità, necessitavano di immediata regolamentazione²⁴.

Uno dei primi settori di intervento è stato la disciplina del professionismo sportivo, affrontata con la legge 23 marzo 1981 n. 91 che scinde la pratica sportiva in due categorie a seconda della disciplina legale ad essa applicabile:

²⁴ Leggi sullo sport emanate dal 1942 ad oggi:

Legge 16 febbraio 1942 n. 426 “Costituzione e Ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”.

Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 “Tutela sanitaria delle attività sportive”

Legge 14 giugno 1973, n. 366 “Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite all'Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.”

Legge 23 marzo 1981, n. 91 (aggiornata con le modifiche apportate con: D.L. 17 maggio 1996, n. 272 D.L. 20 settembre 1996, n. 486, convertito in Legge 18 novembre 1996, n. 586.) “ Norme in Materia di Rapporti tra le Società e Sportivi Professionisti”.

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.

Legge 16 dicembre 1991, n. 398 “Disposizioni Tributarie relative alle Associazioni Sportive Dilettantistiche”.

Legge 31 gennaio 1992, n. 138 “Disposizioni Urgenti per Assicurare la Funzionalità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1995 “Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti”.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.

Legge 29 marzo 1999, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”.

Decreto Legislativo riordino C.O.N.I. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. Decreto Melandri) poi integrato con le modifiche del D. Lgs. 15 gennaio 2004 (c.d. Decreto Pesante).

Legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.

Legge 21 febbraio 2003 N. 27 (C.D. SALVADEBITI) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”.

D.M. del 4 aprile 2001 “Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti”.

Legge 17 ottobre 2003, n. 280 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.

Legge finanziaria 2003, art. 90, commi 24, 25 e 26 in materia di libero accesso utilizzo degli impianti sportivi ai cittadini singoli o in forma associata.

Legge 24 dicembre 2003, n.363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Legge 21 maggio 2004, N. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”.

Legge 17 agosto 2005, n. 167 “Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali Torino 2006”

Legge 17 ottobre 2005, n. 210 “Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”.

Decreto Pisanu 2005 Tagliandi – Sorveglianza – Sicurezza Impianti .

Legge 4 aprile 2007 n. 41 “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”.

Legge di Stabilità 2014 (L. n°147 del 27 dicembre 2013) ha introdotto ai commi 303-305 “*la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento*” al fine di favorire “*l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori*”, con esclusione della possibilità di realizzare complessi di edilizia residenziale. La legge ha previsto inoltre lo stanziamento di complessivi 45 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per integrare il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90 co. 12 della Legge 289/02, amministrato dall'Istituto per il Credito Sportivo, con la precisazione che gli interventi devono essere realizzati “*prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree edificate*”.

- 1) L'attività sportiva professionistica svolta nell'ambito di società di capitali;
- 2) L'attività sportiva dilettantistica, ovvero, quella non disciplinata dalla suddetta legge, svolta da sportivi e da associazioni sportive dilettantistiche, cooperative e di capitali senza finalità di lucro.

Il termine sport è l'abbreviazione della parola inglese *disport* che significa divertimento.

A sua volta la parola *disport* deriva dal francese *desport* che ha lo stesso significato. Infine, il termine del francese antico *desport* deriva dal latino *deportare*, composizione della parola *de*, che significa allontanamento e *portare*, termine proprio del suo significato.

Quindi *deportare* significa portarsi lontano, uscire dalle mura cittadine per svolgere attività fisica.

Le parole *desport* e *disport* poi divenute *sport* significano, perciò, divertimento, parola che deriva dal verbo latino *divertere* che significa allontanarsi.

Dunque, lo sport inizialmente nasce come puro divertimento o più in generale come attività finalizzata ad esercitare le abilità umane di base (fisiche e mentali), al fine di migliorarle e utilizzarle successivamente in maniera più proficua.

Nell'antichità classica i greci furono i più fervidi sostenitori della cultura fisica, intesa sia come educazione della volontà sia come fondamento per un armonico sviluppo del corpo, per affinare i sensi, per l'acquisizione delle norme igieniche di base e soprattutto per la preparazione psicofisica alla guerra.

L'atletismo dei greci nacque come fatto culturale a fini prevalentemente estetici, ovvero gli atleti facevano ginnastica per migliorare l'aspetto esteriore del proprio corpo, ma ben presto sentirono quasi il "bisogno" di confrontarsi fra loro, di raggiungere e fissare dei record e di cimentarsi in vere e proprie gare²⁵.

La dicotomia tra sportivo professionista e dilettante nasce nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra hanno avuto origine le moderne discipline sportive.

²⁵ Sabrina Scarpetta, La filosofia dello sport nell'antica Grecia. Laboratorio Montessori ISSN 1974-8787

All'epoca gli atleti erano dilettanti, sia perché le attività praticate erano per loro natura prive di guadagno economico, sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport.

Da quel momento la qualifica di dilettante è stata imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto del principio della *par condicio* dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, è stata recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica.

Fu negli anni Settanta che maturarono le prime problematiche che costrinsero le istituzioni sportive e non, a rivedere la tradizionale identificazione dello sport vero con lo sport puro, aprendo i primi spiragli a varie forme di redditività legata alle attività sportive.

Si è giunti così alla riammissione alle olimpiadi di discipline squisitamente professionistiche una volta espulse e, successivamente, alla diretta gestione dei proventi dello spettacolo olimpico²⁶.

In questo contesto, sotto la spinta dell'Associazione Italiana Calciatori²⁷, il legislatore italiano ha abbandonato la tradizionale posizione di agnostico disinteresse ed ha emanato la Legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo.

²⁶ Attualmente il Comitato Olimpico Internazionale dispone di Top Olympic Programmes, consistenti in giganteschi schemi di marketing internazionale gestiti integralmente da un'apposita società svizzera che negozia direttamente i compensi per la concessione dell'esclusiva televisiva, ed ha promosso la creazione di trust funds per il controllo dei guadagni degli atleti sotto la supervisione delle Federazioni Internazionali, che hanno fattivamente concorso nello sviluppo del sistema sino ad assumere esse stesse il ruolo di veri cartelli (NAFZIGER 1996, pp. 224 ss);

²⁷ **Nel mese luglio 1978** all'Hotel Leonardo da Vinci di Bruzzano, dove i presidenti hanno appena ripreso il mercato secondo vecchie abitudini, fanno irruzione i carabinieri, con due funzionari dell'Ispettorato del lavoro di Milano. A mandarli, su esposto dell'Aic, un magistrato, Giancarlo Costagliola, della quinta sezione penale della Pretura del Lavoro, per verificare la presenza di mediatori, cioè stroncare il reato di mediazione di manodopera a scopo di lucro. Vengono sequestrati centinaia di documenti e perquisite una dozzina di stanze d'albergo. Il 5 luglio 1978 i carabinieri perquisiscono la sede della Lega Calcio, sequestrando i contratti già depositati. A seguito delle indagini, il pretore dichiara definitivamente chiuso il mercato e nulli tutti i contratti stipulati fino a quel momento, oltre a inviare 73 comunicazioni giudiziarie (gli attuali avvisi di garanzia) a dirigenti di società. Il Consiglio direttivo della Lega calcio «invita le società a sospendere ogni attività». Per la prima volta si profila la minaccia di una serrata dei club.

L'11 luglio 1978 Il governo promette un decreto tampone per la ripresa dell'attività calcistica, con l'impegno a presentare entro un anno alle Camere un progetto di legge per la regolamentazione definitiva dei rapporti tra atleti professionisti e società sportive. I contratti di acquisto e vendita annullati dal pretore riprendono validità.

Il 19 marzo 1979 grazie alla lunga battaglia condotta dal sindacato dei calciatori viene introdotta con una norma federale (ratificata il 31 marzo) la nuova normativa per la tutela sanitaria dei calciatori.

A partire dal 1979-80 le società di A, B, C e D sono obbligate ad avvalersi di un medico sportivo qualificato, coadiuvato da specialisti, e a sottoporre i giocatori ad almeno due visite annuali complete, con istituzione di una cartella sanitaria e un libretto sanitario.



- **4 luglio 1978:** Su esposto di Campania, il Pretore Giancarlo Costagliola invia i carabinieri all'Hotel Leonardo Da Vinci a Bruzzano, sede del "mercato".
- **Il 4 marzo 1981** è la data storica per eccellenza del sindacato calciatori, che raggiunge il proprio più ambizioso obiettivo: la fine del vincolo. Il Parlamento emana la legge 91, provvedimento sullo sport professionistico che inquadra il professionista sportivo come lavoratore subordinato a tutti gli effetti, col diritto di maturare la pensione a 45 anni e la libertà di scegliersi il club per cui prestare la propria opera.

L'8 giugno 1979 per far fronte all'impressionante mole di stipendi non pagati soprattutto nelle serie minori, l'AIC annuncia che senza le quietanze liberatorie di tutti i giocatori in credito al 30 giugno 1979, cioè la dimostrazione che i debiti sono stati saldati, i calciatori di tutte le serie, dalla A alla D, non scenderanno in campo alla prima giornata della stagione 1979-80. Risultato: Gallipoli, Vigevano e Crotone non vengono iscritti ai rispettivi campionati e ai primi di settembre ben duecento milioni di stipendi arretrati vengono versati ai giocatori. D'ora in poi la solvibilità del club è condizione indispensabile alla sua sopravvivenza tecnica.

E' il primo passo verso la Legge n. 91 sul professionismo sportivo la cui emanazione arriverà nel marzo del 1981.

L'intento *ab origine* era quello di effettuare una differenziazione di carattere economico, da una parte i soggetti che “vivevano di sport”, dall'altra gli *amateurs*.

Emanata, dunque, per far emergere e disciplinare gli aspetti lavoristici del rapporto sportivo, tuttavia, la normativa in parola se da un lato ha dato risposta alle esigenze di regolamentazione dello sport professionistico, dall'altro ha fatto nascere ed evidenziato le numerose questioni irrisolte legate alla figura dello sportivo dilettante.

A decorrere dagli anni Novanta ad attrarre l'attenzione degli specialisti del settore²⁸ sono state proprio queste.

La Legge 91/81, infatti, non ha affatto disciplinato il lavoro nello sport nella sua interezza, ma solo quello che si svolge nell'ambito delle federazioni sportive autoqualificatesi professionistiche e cioè, secondo la originaria delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 2 maggio 1988²⁹, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.), la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), a cui si è aggiunta, a decorrere dal 30 giugno 1994, la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Ecco allora che, accanto alle problematiche del dilettante in senso tradizionale (l'amatore in senso stretto), di natura essenzialmente associativa, si sono poste quelle del dilettante che percepisce compensi, per il quale la qualifica formale che gli deriva dalla federazione di appartenenza non può certo precludere la valutazione sostanziale, in ambito statale e comunitario, del rapporto che lo lega alla propria Società.

Il termine dilettante nella Carta Olimpica oggi non esiste più, ed attualmente la Regola 45 si limita a rimandare, per l'ammissione degli atleti ai giochi, alle prescrizioni delle corrispondenti Federazioni Internazionali, mentre la norma di attuazione si limita solo ad affermare che l'iscrizione e la partecipazione dei

²⁸ Moro P. “Questioni di diritto sportivo. Casi controversi nell'attività dei dilettanti”, Pordenone, 1999.

²⁹ L'art. 5.2 lettera D) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 prevede che il Consiglio Nazionale del CONI “*stabilisca in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica*”.

concorrenti non devono essere condizionate da considerazioni finanziarie, e che agli stessi è fatto divieto di pubblicizzare nomi e immagini³⁰.

La realtà è che lo *status* di dilettante, svuotato dei contenuti per cui era stato concepito appare ormai “*un relitto del sistema*”³¹.

Tant'è che oggi il nuovo statuto del Coni utilizza il termine “non professionistico” al posto di dilettantistico.

A livello comunitario nella motivazione della sentenza *Deliege*, non a caso definita la *Bosman* dei dilettanti, la Corte di Giustizia, nel sottolineare apertamente l'inutilità della qualifica attribuitasi unilateralmente da una federazione a scapito dell'approfondimento della natura dell'attività svolta in concreto dall'atleta, ha espressamente affermato come anche gli *amateurs* possano invocare l'applicazione del Trattato ove prestino servizi che permettono di organizzare spettacoli, anche se non pagati dalle società che ne beneficiano.

A livello nazionale il Tribunale di Pescara³², nell'esaminare la posizione di un pallanotista, ha testualmente affermato che “*la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante*”.

In conclusione può affermarsi che quello che lega i professionisti ufficializzati alle loro Società è un rapporto di lavoro subordinato speciale, nel senso che costituisce una *species* rispetto allo schema generale di cui al codice civile mentre il *dilettante puro*, colui che si dedica allo sport inutilitaristicamente, per mera passione, è legato alla società non come controparte, ma da un *ulteriore rapporto associativo*, unico essendo il centro di interesse e risolvendosi la partecipazione alla gara nell'adempimento del patto che vede accomunati atleti e società intorno al fine comune della pratica sportiva.

³⁰ Il relativo sfruttamento è riservato al CIO.

³¹ TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Giuslavoristi.it*, 2005, p.670.

³² Trib. Pescara, ordinanza 18 ottobre 2001, in *Foro it.* 2002 pag. 897

In mezzo a questi due estremi opposti vi sono numerose questioni irrisolte: sino a quando il rapporto atleta-società resta in ambito associativo per sconfinare poi in un rapporto di scambio? Quali attività possono essere considerate lavoro? Possono le prestazioni dell'atleta essere qualificate quale apporto nello schema negoziale associativo piuttosto che in termini di scambio? Quale il valore della percezione di somme di denaro? E quale ruolo assegnare alla volontà manifestata dalle parti nella qualificazione del rapporto?

La soluzione adottata dal legislatore con la L.91/81 ha suscitato nella dottrina notevoli perplessità: è stato, infatti, da più parti osservato come il sistema delineato dalla legge abbia in concreto escluso dal suo ambito di applicazione tutti i casi di "professionismo di fatto", e cioè quegli atleti che sono inquadrati come dilettanti unicamente per decisione della Federazione di appartenenza, pur svolgendo costoro attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, traendo dalla stessa l'unica, o comunque la preponderante, fonte di reddito.

L'elemento discrezionale costituito dal provvedimento formale della qualificazione da parte della Federazione, di fronte a situazioni sostanzialmente identiche finisce con il determinare l'applicazione di diverse regolamentazioni giuridiche senza reale giustificazione³³.

L'ipocrisia del legislatore ha portato a chiudere un occhio, anche verso le sempre più frequenti sovvenzioni mascherate sotto forma di rimborsi spese addirittura disciplinando, sotto il profilo fiscale, i compensi corrisposti nell'esercizio diretto di un'attività sportiva dilettantistica (art. 67 primo comma lett. m dpr. 917/86 e successive modificazioni).

Alla stregua di tali considerazioni parte della dottrina ritiene che, pur in assenza dell'elemento della qualificazione da parte delle Federazioni, il professionismo di fatto dovrebbe trovare tutela nella legge 91/81 e ciò allo scopo di evitare una palese

³³ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 20.

disparità di trattamento, non consentita dall'identità delle situazioni concrete da disciplinare³⁴.

1.1 Lo sportivo professionista.

1.1.1 Il professionismo sportivo alla luce della L.23 marzo 1981 n. 91. Il contratto di lavoro e la prestazione dello sportivo professionista.

L'analisi della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 va inquadrata nell'ottica dei rapporti tra ordinamenti: l'ordinamento generale dello Stato da una parte e l'ordinamento sportivo dall'altra.

Lo Stato con questa legge ha esercitato la propria potestà legislativa nella disciplina dei rapporti tra gli operatori dello sport, Società e Federazioni per quanto attiene la prestazione dell'attività sportiva come attività di lavoro ma, nel contempo, ha garantito ampi ambiti di intervento normativo alle Federazioni sportive ed alla contrattazione sindacale.

La Legge 91/81 è suddivisa in quattro capi, di cui il primo (artt. da 1 a 9) dedicato allo sport professionistico, il secondo (artt. da 10 a 14) alle Società sportive e alle Federazioni sportive nazionali, il terzo, composto dal solo art. 15, alle disposizioni tributarie, l'ultimo (artt. da 16 a 18) alle disposizioni transitorie e finali.

L'art. 1 statuisce testualmente che *“L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*.

Con specifico riferimento allo sportivo professionista, il principio suddetto è espressione della libertà contrattuale.

La libertà di contrattare, precedentemente vietata a causa del vincolo sportivo, è stata consacrata dall'art. 5 (durata massima e cessione del contratto), dall'art. 6 (libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente), ed in particolare dall'art. 16 (abolizione del vincolo).

³⁴ Se a ciò si aggiunge che con la legge 289/2002 anche i sodalizi sportivi dilettantistici possono costituirsi sotto forma di società di capitali, il discusso elemento qualificatorio risulta essere l'unico veramente rilevante per discriminare, ai fini dell'applicazione della legge 91/1981, il professionismo da ogni altra attività sportiva non ascrivibile a tale categoria.

L'ambito soggettivo di applicazione della L. 91/81 è limitata agli sportivi professionisti, con esclusione quindi di quel vasto numero di atleti che non possono essere definiti tali, ma appartengono all'area del dilettantismo sportivo: in particolare, secondo il predetto art. 2, ai fini dell'applicazione della legge, *“Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

L'acquisto dello *status* di sportivo professionista presuppone l'esistenza di requisiti tanto soggettivi che oggettivi.

I soggetti individuati dall'art. 2 sono caratterizzati da un elemento comune costituito dal concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento e il perfezionamento della prestazione agonistica, la sua impostazione e finalizzazione sotto l'aspetto tecnico-agonistico, al conseguimento del miglior risultato sportivo.

Dal lato del datore di lavoro occorre invece far riferimento alla disposizione dell'art. 10 comma 1 della legge in esame, ai sensi del quale *“Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”*.

Con l'obiettivo della corretta gestione delle società sportive professionistiche, la legge in parola ha, anche, introdotto un sistema rigoroso di controllo da parte delle Federazioni che possono avvalersi di una serie di meccanismi tra i quali l'obbligo, previsto dal comma 2 dell'art. 4, di deposito del contratto di lavoro presso la Federazione stessa per l'approvazione.

Gli elementi oggettivi del rapporto riguardano, invece, i caratteri e le modalità della prestazione di lavoro offerta, e sono:

a) l'onerosità, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui

misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto di minimi collettivi;

b) la continuità nell'esercizio dell'attività sportiva: le Federazioni, agli elementi oggettivi stabiliti dalla legge, hanno aggiunto in taluni casi quello della prevalenza dell'esercizio dell'attività sportiva rispetto ad altre possibili occupazioni, come ad esempio la F.I.G.C., che ha definito professionista colui che pratica tale attività come lavoro primario³⁵.

Il successivo art. 3³⁶, stabilisce che *“la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”*: in sostanza il legislatore ha introdotto, con riferimento alla sola figura dell'atleta, una presunzione di lavoro subordinato³⁷.

La presunzione assoluta che l'attività continuativa prestata dall'atleta a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato comporterebbe come conseguenza che, laddove tale continuità faccia difetto, si versi nella specie del lavoro autonomo. Sennonché la legge in esame non dà tale generale indicazione, ma elenca espressamente alcune ipotesi qualificate come lavoro autonomo, allorquando ricorra almeno uno dei requisiti elencati dal secondo comma dell'art. 3.

Tali requisiti si rinvencono nel fatto che:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

³⁵ G. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pag. 169.

³⁶ La norma in esame rovescia la previsione dell'art. 4 del disegno di legge presentato al Senato, secondo cui *“La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo”*, e sancisce che la regola è quella del rapporto di lavoro subordinato, mentre il lavoro autonomo costituisce l'eccezione.

³⁷ Sul punto è particolarmente chiara Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Giust. civ., Mass.*, 1996, pag. 1799, secondo cui *“la l. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificatamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”*. Ne deriva che l'attività sportiva resa dall'atleta professionista in maniera continuativa, onerosa, e, occorre aggiungere, in favore di una società di capitali (dal momento che la costituzione in tale forma costituisce il requisito soggettivo richiesto al datore di lavoro di uno sportivo professionista), sarà automaticamente considerata di natura subordinata, con applicazione delle norme della legge 91/1981, mentre per gli altri sportivi professionisti la ricorrenza dei medesimi requisiti non varrà da sola a trarre le medesime conclusioni in ordine alla natura del rapporto, dovendosi in tal caso accertare la presenza della subordinazione, posto che onerosità e continuità della prestazione ben potrebbero conciliarsi anche con un'ipotesi di lavoro autonomo *ex art. 2222 c.c.*

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per quanto riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, oppure trenta giorni ogni anno.

La presenza di uno sola di queste condizioni è sufficiente ad integrare il contratto di lavoro autonomo ed escludere il lavoro subordinato che sarebbe altrimenti configurabile.

L'art. 4 comma 1 della L.91/81 prevede che, nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e professionista sportivo, debba essere prevista *“la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”*, tra le quali non può non includersi anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservare le indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento dei fini prefissati.

Data la peculiarità della disciplina dettata dalla L.91/81, nonché per gli aspetti appena evidenziati, il rapporto di lavoro sportivo subordinato presenta indubbiamente caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente: con riferimento al rapporto di lavoro in questione si parla infatti di *“rapporto speciale”*³⁸. Da qui l'esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare il modello di tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle specifiche condizioni che caratterizzano la posizione nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori.

Ciò che innanzitutto emerge dalla disciplina dettata per il lavoro sportivo, nei suoi elementi di specialità, è che in ambito sportivo la subordinazione dei prestatori di lavoro non rientra esattamente nei contorni di quella che con una sola parola può essere definita come *“eterodirezione”*: i requisiti della subordinazione degli atleti sportivi professionisti non si risolvono nella soggezione alle direttive emanate dal

³⁸ La dottrina giuslavoristica definisce *“speciali”* quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto.

datore di lavoro e al suo controllo, ma riguardano anche, e forse soprattutto, altri caratteri della prestazione, in particolare le sue cadenze temporali, le quali non sono invece decisive, al di fuori di questa speciale disciplina, agli effetti della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.

La scelta del legislatore è stata dettata in particolare dall'evidente implicazione, nell'ambito del contratto di lavoro sportivo, della persona dell'atleta e delle sue doti fisiche, che assumono rilievo preponderante rispetto agli elementi dell'inserimento materiale nell'azienda e all'eterodirezione, elemento quest'ultimo che perde ogni valore distintivo.

1.1.2 Le tutele (assicurative, sanitarie e previdenziali) degli sportivi professionisti

Ai sensi dell'art. 7 L. 91/81 “L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con Decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale [...].

In attuazione del predetto articolo, il Ministero della Sanità con Decreto 13 marzo 1995 ha subordinato lo svolgimento dell'attività sportiva professionistica al possesso da parte dell'atleta della “scheda sanitaria” prevista dall'art. 7.

La scheda, accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attività sportiva professionistica ed è aggiornata con periodicità almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attività sportive (art.1 comma 1).

Nella scheda sanitaria, oltre ad essere annotati tutti gli accertamenti sanitari prescritti, si ritrova una sintetica valutazione medico-sportiva sullo stato di salute dell'atleta e sull'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Se in seguito agli accertamenti sanitari *“risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale”*, mentre alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. In tal caso è tuttavia prevista la possibilità di proporre ricorso, nel termine di trenta giorni, dinanzi alla commissione regionale.

Qualora l'atleta si trasferisca ad altra Società, la scheda sanitaria, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio dal medico sociale della Società di provenienza al medico sociale di quella di destinazione. In caso di cessazione dell'attività, la scheda sanitaria è inviata al medico della Federazione sportiva di appartenenza, il quale è tenuto a conservarla fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Il citato D.M. ha poi imposto alle Federazioni sportive la previsione all'interno dei propri regolamenti della figura del medico sociale specialista in medicina dello sport (art. 1 comma 2).

Tra i compiti del medico sociale, che riveste il ruolo di responsabile sanitario della società sportiva professionistica, vi è anche la stesura, per ciascun atleta, di una cartella clinica che lo stesso deve custodire personalmente per l'intero periodo del rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.

Tale cartella, che deve essere conservata dal medico sociale, presso la Società sportiva, per almeno dieci anni, può essere consegnata in copia esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società.

L'omissione degli obblighi di prevenzione è sanzionata con il divieto di esercitare l'attività sportiva: l'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono dunque *condicio sine qua non* per l'autorizzazione, da parte delle singole Federazioni, allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

La F.I.G.C. disciplina la tutela sanitaria nelle N.O.I.F. (artt. 43 e 44) che prevedono per i tesserati di ogni Società (indipendentemente dallo svolgimento di attività dilettantistica o professionistica) l'obbligo di sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

Gli accertamenti, che avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società, vanno ripetuti ogni anno prima dell'inizio dell'attività.

Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico sociale.

Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

Le società professionistiche hanno l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., che provvede a sottoporre gli atleti professionisti agli accertamenti clinico - diagnostici previsti dalla scheda sanitaria con periodicità semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

La scheda sanitaria è predisposta dalla F.I.G.C. e da questa viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche.

La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti tipo.

Le società sono, inoltre, tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

L'art. 8 della L.91/81, rubricato "Assicurazione contro i rischi" dispone che *"Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate."*

In attuazione della predetta disposizione la F.I.G.C. ha inserito all'interno delle proprie Norme Organizzative Interne l'art. 45 ai sensi del quale *“La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.”*

I premi assicurativi sono posti a carico delle società e le Leghe definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Le medesime possono, altresì prevedere, all'interno dei propri regolamenti, altre forme assicurative anche integrative.

Infine l'art. 9 della L. 91/81 prevede l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della medesima legge.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati vengono sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

La F.I.G.C. disciplina la tutela previdenziale con l'art. 46 delle N.O.I.F. stabilendo che le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all' ex - ENPALS³⁹ ed all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori “professionisti” e gli allenatori, versando i contributi previsti,

³⁹ Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'Enpals è confluito in Inps.

anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "*Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori*" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori e gli allenatori tesserati per le medesime.

1.2 Lo sportivo dilettante.

1.2.1 Lo *status* di dilettante nell'ordinamento sportivo italiano.

Il legislatore, si è visto, ha chiarito con precisione, attraverso la L.91/81, chi è lo sportivo professionista e quali sono le tutele derivanti dal riconoscimento di detto *status*.

Viceversa, all'interno del nostro ordinamento il concetto di dilettantismo non viene mai spiegato in termini positivi, se non sotto il profilo meramente fiscale⁴⁰, ma si deduce a contrario laddove ci si trova in presenza di situazioni che non presentano le caratteristiche descritte nella L.91/81.

In altre parole si deve ritenere attività sportiva dilettantistica, per differenza, tutta quella che non è professionistica.

Già da tale approccio è possibile intravedere la disparità di trattamento formale che c'è tra le due categorie, anche se dal punto di vista sostanziale, in numerosi casi, non vi è alcuna differenza nell'attività svolta in concreto.

Anche per neofiti della materia è, infatti, agevole intuire che non vi è alcuna diversità nell'impegno (in termini ad esempio di assiduità della prestazione o di rischi sopportati o di assoggettamento a regole imposte), tra un calciatore la cui squadra partecipa al campionato di Lega Pro ed uno la cui squadra partecipa al campionato di serie D.

⁴⁰ Martinelli G., Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive, in *Giustizia Sportiva.it*, n. 2,2005, p. 38; Crocetti Bernardi E., Rapporto di lavoro nel diritto sportivo, in "digesto delle discipline privatistiche sezione commerciale", aggiornamento 2, UTET, Torino 2003, p. 757.

Eppure la sola appartenenza alla seconda delle categorie citate determina la sparizione di tutte le garanzie sin qui analizzate, perché, come detto, legate solo allo *status*.

Ma il concetto di dilettantismo ricomprende in sé situazioni assolutamente eterogenee fra loro.

L'atleta dilettante è parte di due collegati ma distinti rapporti: quello di tesseramento con la Federazione e quello di vincolo con la Società di appartenenza⁴¹.

Il primo è di natura associativa, a seguito dell'espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto privato alle Federazioni e del riconoscimento che, associate alle medesime, siano, in forza del principio di democrazia interna operato degli artt.15 comma 2 e 16 comma 1 del Decreto Melandri 23 luglio 1999, n. 242, oltre alle società affiliate, anche gli atleti e le altre persone fisiche tesserate.

Nel rapporto con la Società di appartenenza invece, per effetto del tesseramento, l'atleta è centro di imputazione di diritti e doveri rinvenibili nei regolamenti di ciascuna Federazione sportiva ed è assoggettato ad una serie di obblighi (si pensi al vincolo sportivo, all'obbligo di partecipare alle sedute di allenamento e alle gare in giorni ed orari precisi, all'obbligo di indossare il vestiario sociale, all'assoggettamento al potere direttivo dell'allenatore o dei dirigenti ecc.) che talvolta sono anche di origine contrattuale.

L'atleta dilettante può percepire somme di denaro, che spesso costituiscono il suo esclusivo sostentamento ma che, formalmente, sono qualificate come mero rimborso spese.

La F.I.G.C., ad esempio, prevede all'art. 94 *ter* delle N.O.I.F. una forma di erogazione di somme dalle società agli atleti nell'ambito dei campionati apicali della Lega Nazionali Dilettanti: nel Campionato di Serie D Interregionale, nel Campionato di Serie A e B femminile e nel Campionato di calcio a 5 maschile e femminile.

Per tali forme di erogazione è prevista un'esenzione d'imposta fino a € 7.500,00. Oltre il limite di € 7.500,00 e fino a € 25.822,00 (limite massimo consentito

⁴¹ De Silvestri A. Il contenzioso tra paraordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, in RDS, 2000, p. 520 ss.

dall'articolo 94 *ter* NOIF) le somme ricevute dal dilettante sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta, applicando un'aliquota del 23%, maggiorata dalle addizionali regionali e comunali.

L'importo di €7.500,00, che non concorre alla formazione del reddito imponibile per il calciatore dilettante, è riferito all'anno solare.

In presenza di più associazioni sportive dilettantistiche il calciatore/calciatrice deve autocertificare, all'atto del pagamento, eventuali compensi della stessa natura, per la verifica del raggiungimento del suddetto limite⁴².

La sottoscrizione dei predetti accordi è un obbligo imposto ai tesserati dalla Federazione che non riconosce e punisce come illecito disciplinare la stipula di accordi che non siano quelli dalla stessa predisposti.

L'art. 94 *ter* oltre a legittimare, rendendoli obbligatori, gli accordi economici con i calciatori del Campionato Nazionale Dilettanti, ha previsto anche appositi organi giustiziali di primo e secondo grado, di Lega e della F.I.G.C. (la Commissione Accordi Economici e il Tribunale Nazionale Federale Sezione Vertenze Economiche) per mantenere la risoluzione delle controversie tra associati in ambito endofederale.

Accanto al dilettante in senso tradizionale, cioè colui che si dedica allo sport senza scopo di guadagno per mera passione, esiste perciò anche un altro dilettante e cioè quello che, al di là della qualifica formale, svolge una vera e propria attività lavorativa che deve essere qualificata in termini giuridici⁴³.

Anche le prestazioni dell'atleta dilettante, in questi casi, dovrebbero essere analizzate in termini di scambio con la Società, dalla quale percepiscono "compensi", e non più solo come apporto al comune negozio associativo.

Lo stesso art. 94 *ter* delle N.O.I.F., tuttavia, continua a precisando che, nonostante la stipula dei predetti accordi economici, deve ritenersi esclusa per tutti i calciatori/calciatrici non professionisti ogni forma di lavoro autonomo o subordinato e, il legislatore inserisce le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi

⁴² C.M. 19.6.2001, n. 60/E

⁴³ La stessa distinzione è conosciuta anche all'estero con i nomi di *shamateur* e *scheinamateur*. Si veda Lombardi P., Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale, in AA.VV. "vincolo sportivo e diritti fondamentali", Pordenone 2002, pp. 97 ss.

e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nei c.d. "redditi diversi"⁴⁴ da quelli derivanti da un'attività lavorativa.

Non sembra, però, in linea con i principi costituzionali rimettere all'autodeterminazione di privati (*rectius* le Federazioni) la scelta del modello di tutela in presenza di prestazioni lavorative del medesimo contenuto.

È significativo, in proposito, quanto incidentalmente affermato dal TAR Lazio⁴⁵ nel ricorso intentato da Catarina Pollini⁴⁶ contro la G.S. Comense e la F.I.P. *"Certamente la mancata applicazione al settore del basket femminile della legge 91/1981 è la vera causa della vicenda quando, come nel caso in esame, appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'art. 2 della legge (remunerazione comunque denominata e continuità delle prestazioni) per l'attività professionistica"*.

Il Tribunale di Verona con l'ordinanza del 23 luglio 2002⁴⁷ ha affermato che *"valutando unitariamente gli elementi probatori acquisiti in giudizio [...] è ben possibile affermare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a danno di Ramon Ismael Gato Moya e lesivo del diritto di questi al lavoro"* perché *"seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente prestano la propria attività a favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche di un rapporto di lavoro"*.

⁴⁴ D.P.R. 22.12.1986 n° 917, G.U. 31.12.1986 Testo unico delle imposte sui redditi Art. 67 comma 1 lett. m. *"Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...]le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"*.

⁴⁵ Sezione Terza – ter– 12 maggio 2003, n. 4103.

⁴⁶ Catarina Pollini ha intrapreso una lunga battaglia per essere considerata professionista, alla stregua dei cestisti di serie A, per un anno non ha giocato perché tenuta sotto vincolo dalla Comense pur essendosi esaurito il contratto. Ha portato le sue ragioni fino in Parlamento. La sua squalifica (per essersi rivolta al giudice ordinari anziché alla giustizia sportiva violando la clausola compromissoria) fu revocata dal Ministero del Lavoro. Ottenuto lo svincolo dalla G.S. Comense, le Società di serie A1 si sono schierate contro l'atleta chiedendo alla squadra di Schio, che era interessata ad usufruire delle sue prestazioni di non tesserare la Pollini. L'atleta veneta tornata in campo proprio con la maglia dello Schio batte la G.S. Comense nella semi-finale dei play-off. La questione, che risale al 1998, non ha prodotto alcun cambiamento che la controversia (ed il suo esito) avrebbero invece richiesto.

⁴⁷ Ordinanza citata a E. Crocetti Bernardi, *"La discriminazione nei confronti degli atleti stranieri"*, in vincolo sportivo e diritti fondamentali, 2002 pag. 78

Di analogo orientamento il Tribunale di Reggio Calabria che ha statuito *“i praticanti una disciplina dilettantistica possono svolgere tutta la propria attività percependo compensi più o meno elevati in forza di contratti stipulati con le società sportive”* e, pertanto, in sede cautelare è tutelabile l’interesse dell’atleta dilettante a scongiurare *“la perdita del corrispettivo alla prestazione sportiva che sarebbe assicurato dal contratto stipulato dalla società”*⁴⁸.

Tali affermazioni di principio, certamente condivisibili, tuttavia, non sono applicate perché, come si è visto, la disciplina della L.91/81, consegna al gradimento delle singole Federazioni la scelta circa l’inquadramento giuridico da adottare.

E le Federazioni, dopo aver operato la distinzione, attraverso le c.d. clausole compromissorie tendono a contenere comunque in ambito endoassociativo ogni possibile contenzioso.

Quanto osservato non può che indurre alla conclusione che l’attribuzione dello *status* formale (di dilettante o professionista) non solo non riesce risolvere le questioni concrete, ma è l’origine di palesi discriminazioni.

Secondo la dottrina più recente la distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica dovrebbe avvenire sulla base del concetto di prevalenza, ricorrendo ad una valutazione da effettuarsi caso per caso e in concreto anziché etero-imposta (dalla qualificazione delle singole Federazioni).⁴⁹

A tale conclusione si perviene, sia attraverso il riferimento ai principi generali ordinamentali e comunitari, sia attraverso quell’indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità⁵⁰ che ha prestato maggiore attenzione ai profili pratici del rapporto piuttosto che al suo inquadramento formale⁵¹.

⁴⁸ Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 12 maggio 2002.

⁴⁹ Cantamessa L., Riccio G., Sciancalepore G., *Lineamenti di Diritto Sportivo*, Giuffè, Milano 2008 pag. 185 e ss. *“è da considerarsi [...] come professionistica la prestazione esercitata prevalentemente o esclusivamente dietro un compenso che fornisca la fonte principale di sostentamento all’atleta e che, in concreto, sia di importo superiore al limite imponibile, esente da I.R.P.E.F. (e non cumulabile con altro reddito) fissato per i rimborsi spesa degli sportivi dilettanti”* (al riguardo è richiamato il parametro di €7.500,00# di cui all’art. 90, co. IV, della L. n. 289 del 2002).

⁵⁰ In particolare, secondo la giurisprudenza costante: «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo; l’effettiva qualificazione del rapporto dipende da come le parti in concreto riempiono lo schema contrattuale formalmente adottato, non rilevando il “nomen juris” ma il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro[...].» Trib. Milano, 06 maggio 2009, in Lav. Giur., n. 8, 2009, 848; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2004, n. 13884; Cass. Civ. Sez. Lav., 9 marzo 2004, n. 4797; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2002, n. 1685, in Lav. Giur., 2004, 992; Cass. Civ. Sez. Lav., 28 marzo 2003, n. 4770, in Mass. Giur. Lav., n. 6, 2004, 7; App. Bari, 18/01/2002, Lav.

In ambito comunitario la questione è già stata risolta da tempo.

In particolare, la Corte di Giustizia, in più occasioni, ha ritenuto l'attività dilettantistica un'attività economica *“per la giurisprudenza comunitaria, infatti, è da considerarsi a tutti gli effetti come un'attività economica, una prestazione di lavoro subordinato retribuita. L'applicazione di tali principi porta l'interprete all'univoca considerazione del superamento, di fatto della tradizionale dicotomia (recte dei criteri di distinzione) tra il professionista ed il dilettante sportivo, con un sostanziale e preoccupante vuoto di tutela per quest'ultimo”*⁵².

Nella sentenza Deliege⁵³ relativa ad una atleta judoka (disciplina qualificata dilettantistica), la Corte di Giustizia ha rilevato che la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche. Occorre, poi, di fatto, verificare se l'attività esercitata è un'attività economica, ovvero una prestazione di servizi ex art. 49 CE.

Nella fattispecie in esame è emerso che l'atleta aveva ricevuto sussidi dal comitato olimpico belga in relazione a precedenti risultati sportivi, nonché da contratti di sponsorizzazione direttamente connessi ai risultati conseguiti dalla medesima.

Giur., 2002, 484; App. Roma, 29/05/2000, in Lav. Giur., 2001, 591; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 marzo 1998, n. 2370, in Mass. Giur. It., 2008.

⁵¹ D'Onofrio P. *Manuale operativo di diritto sportivo Casistica e responsabilità*, Rimini, 2007, che richiama due sentenze, rispettivamente, Pret. di Busto Arsizio, 12.12.1984, in *Giust. civ.*, 1985, pagg. 2085 e ss., e Pret. di Imola, 19.5.1987, inedita, che *“qualificando correttamente come subordinato il rapporto tra un atleta dilettante e la sua società, hanno considerato, per ciò solo, applicabile la legge n. 91/1981, non conferendo rilevanza ai requisiti richiesti dalla medesima legge, ovvero la [...] necessità di un atto formale della Federazione sportiva e della forma giuridica della società sportiva di appartenenza del professionista”*. Secondo la prima pronuncia (concernente un rapporto lavorativo intercorso, in difetto della prova scritta *ad substantiam* richiesta dall'art. 4 della L. n.91/1981, tra un'allenatrice di pattinaggio inizialmente priva del titolo di allenatrice professionista e un'associazione sportiva non riconosciuta), più nel dettaglio *“l'allievo allenatore di pattinaggio artistico è parte di un rapporto di lavoro sportivo professionistico subordinato, al quale si applica la l. 23 marzo 1981 n. 91, quando, come nella specie, sussiste effettivamente la 'subordinazione' (continuità di prestazione, stabile inserimento nell'organizzazione dell'associazione sportiva, sottoposizione alle direttive del consiglio di questa, retribuzione corrisposta mensilmente ed indipendentemente da effettiva prestazione di attività)”*.

⁵² Cantamessa L., Riccio G., Sciancalepore G., *Op. cit.*, pag. 187. Si veda altresì D'Onofrio P., *Op. cit.*, pag. 59, secondo cui *“da tempo la giurisprudenza comunitaria ha dichiarato l'inutilità e l'inesattezza della qualifica formale che una determinata Federazione sportiva attribuisce unilateralmente, soprattutto quando questa sia lesiva dei diritti degli sportivi tesserati, non consentendo un'indagine adeguata, da effettuarsi caso per caso, in merito alla natura, professionistica o dilettantistica, dell'attività, non marginale o accessoria, svolta dall'atleta”*. L'Autore richiama i principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia CE dell'11.4.2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in *Foro it.*, *Rep.*, 2000, voce *Unione Europea*, n. 911.

⁵³ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, Christelle Deliege c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Raccolta, 2000, I-2549.

Per giurisprudenza comunitaria costante, dunque, una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività economica.

Nel caso Lehtonen⁵⁴, relativo ad un giocatore di pallacanestro (in questo caso disciplina qualificata professionistica), i principi appena richiamati sono stati nuovamente ribaditi, affermandosi, ancora una volta, che la nozione di lavoratore non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria.

Tale definizione deve essere individuata in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.

Nella sentenza Kolpak, la stessa Corte, dopo aver constatato, al punto 16, che Kolpak, giocatore di pallamano, era vincolato con la società di appartenenza da un contratto di lavoro essendo obbligato *“contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni nell’ambito dell’attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla sua società e che si tratta, in proposito, della sua principale attività professionale”*, ha espressamente considerato lo stesso, uno *“sportivo professionista”*⁵⁵.

L’appartenenza al settore dilettantistico delle società che fruiscono delle prestazioni degli atleti è, dunque, inidonea a precludere più penetranti valutazioni sostanziali, sia in ambito comunitario che interno.

1.2.2 Atleti dilettanti: l’assenza di tutele e il vincolo sportivo.

Sin qui si è detto che la realtà dei fatti ed il concreto atteggiarsi delle prestazioni sportive, quando queste ultime sono rilevanti economicamente e rispondono agli indici propri della subordinazione, dovrebbe comportare un riconoscimento dell’esatta natura della prestazione resa dall’atleta e, quindi, l’applicazione della

⁵⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), causa C-176/96, Raccolta 2000, I-2681

⁵⁵ Sentenza 8 Maggio 2003, *Deutscher – Handallbund e V c/ Maros Kolpak*

disciplina prevista dalla L.91/81 e, in particolar modo, delle tutele previdenziali assicurative e sanitarie ivi contemplate.

Lo *status* formale impedisce però tale adeguamento, pertanto, gli atleti dilettanti non godono di alcuna forma di sicurezza sociale.

La configurazione delle somme percepite dai dilettanti nei redditi diversi, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali alle società e associazioni sportive dilettantistiche, così come stabilito dalle circolari INPS n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 21 del 30 gennaio 2003 e n. 42 del 26 febbraio 2003.

La competenza in materia di sicurezza sociale e tutela degli atleti dilettanti fino al 2007 era affidata alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), soppressa poi con l'articolo 28 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. L'attività previdenziale della SPORTASS comprendeva, tra l'altro, il Fondo di previdenza degli sportivi (FPS), che consentiva la possibilità di accesso al Fondo stesso agli sportivi professionisti e dilettanti iscritti o affiliati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o alle altre istituzioni sportive sottoposte a norme di vigilanza dello stesso CONI.

La gestione del FPS erogava pensioni complementari e facoltative, il cui sistema di gestione era a ripartizione e le cui prestazioni erano cumulabili e compatibili con altri trattamenti previdenziali obbligatori o facoltativi, qualunque fosse l'altro ente erogatore. Con la soppressione della SPORTASS è venuta meno una qualsiasi forma di tutela previdenziale, determinandosi di fatto una profonda sperequazione tra i settori del mondo sportivo tutelati da un'apposita disciplina e i settori, viceversa, totalmente privi di qualsiasi garanzia nell'ambito delle prestazioni sportive effettuate. Dal punto di vista assicurativo le tutele offerte ai dilettanti, salvo che gli stessi non provvedano direttamente e con polizze *ad hoc*, non sono paragonabili nemmeno lontanamente a quelle previste per i professionisti.

Infortuni sportivi anche molto gravi, vengono risarciti in maniera minimale mentre non è prevista alcuna indennità per invalidità temporanea o malattia.

La situazione, ovviamente, peggiora quando si tratta di atlete che non possono contare su alcuna tutela nemmeno in caso di maternità.

Per questo nel 2011 l'On. Manuela Di Centa⁵⁶ ha presentato una proposta di legge tesa a garantire una tutela a livello previdenziale per gli atleti e le atlete che praticano discipline sportive a livello non professionistico, nonché a riconoscere un'indennità di maternità a tali soggetti.

In particolare, l'articolo 1 prevedeva che agli atleti e alle atlete non professionisti, che esercitavano da almeno un anno e in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica di interesse nazionale e che per tale attività beneficiavano del solo rimborso delle spese, fosse estesa la facoltà di riscatto per tutta la durata delle attività praticate, sulla base di quanto prevede l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 e con le medesime modalità previste per il riscatto della durata dei corsi di studio universitario per i soggetti che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e che quindi non sono iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

L'articolo 2 era, invece, finalizzato ad assicurare alle atlete e agli atleti non professionisti un'adeguata copertura dell'evento maternità attraverso l'erogazione di un'indennità.

Il testo di legge, non approvato dal Senato, è stato ripreso e riproposto nell'attuale legislatura, ma ancora non ha visto la luce.

La totale assenza di tutele in capo allo sportivo dilettante non è l'unico aspetto che lo distingue dal professionista. Vi è anche l'ulteriore aberrazione rappresentata dall'istituto del vincolo sportivo⁵⁷.

⁵⁶ Manuela Di Centa è una dirigente sportiva, politica ed ex fondista italiana, campionessa olimpica ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 e dal 2006 al 2013 deputata italiana. È anche conduttrice televisiva e alpinista.

⁵⁷ Il "vincolo" (dal latino "vinculum", ovvero "laccio", "legame", "corda") è un concetto etimologicamente e storicamente connesso da sempre con quello di "servus"; lo schiavo come "res" di proprietà del "dominus", titolare di ogni potere, anche di vita o di morte, sullo stesso; il "vincolo sportivo" è ancora oggi una sorta di applicazione del rapporto "dominus-servus" nel mondo dello sport; anacronisticamente, il "dominus" è il presidente di società e il "servus" è l'atleta, tesserato con essa a tempo indeterminato e inverosimilmente limitato nella propria libertà di svolgimento dell'attività agonistica da un istituto che lo rende, di fatto, un vero e proprio "oggetto": il presidente della propria società ne può fare ciò che vuole, ovvero decidere se cederlo o meno ad un'altra Società ed eventualmente stabilire il prezzo di tale "vendita umana". (Avv. Enrico Lubrano)

L'art. 16 della legge n. 91 del 1981 ha abolito il vincolo sportivo per gli atleti professionisti - *“Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”* - ma non per i dilettanti.

E il vincolo per questi ultimi comporta il diritto esclusivo della Società sportiva di disporre delle loro prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare o negare, senza la necessità del loro consenso, i trasferimenti.

Istituito il rapporto di vincolo tra la Società, regolarmente riconosciuta da una Federazione Sportiva, e l'atleta dilettante, la prima è il solo soggetto in grado di esercitare la facoltà, la volontà ovvero il diritto di sciogliere o concedere lo scioglimento di tale legame.

Il vincolo sportivo ha una durata variabile, a seconda della federazione d'appartenenza: ciò significa che, sulla base degli statuti delle varie federazioni sportive, l'istituto in esame assume sfumature diverse.

Per quanto riguarda il settore del calcio dilettantistico, con Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A, la F.I.G.C. ha soppresso l'istituto del vincolo a vita ed ha previsto un vincolo pluriennale fino all'età di 25 anni, sancendo il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età (cfr. artt. 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F. della F.I.G.C.)⁵⁸.

⁵⁸ Tale riforma è stata varata sulla base dell'avvenuto riconoscimento dell'illegittimità del vincolo sportivo a tempo indeterminato da parte della stessa FIGC: in particolare, le Istituzioni del calcio, con comunicato congiunto della FIGC e della L.N.D. dall'emblematico titolo “E' finita l'era del vincolo a vita”, hanno ripercorso le ragioni di tale illegittimità nel modo sotto testualmente riportato. “...Il cosiddetto "cartellino a vita" vietava, di fatto, il trasferimento di un calciatore non professionista senza il consenso della Società di appartenenza. Una situazione anomala, alla luce soprattutto di una fase storica in cui prevalgono la mobilità e la libera circolazione degli atleti all'interno dell'Unione Europea. La questione, tra l'altro, si fondava su un paradosso giuridico, poiché la procedura del vincolo a vita non è mai stata applicata a coloro che svolgevano e svolgono attività professionistica, in quanto ritenuto un impedimento concreto alla mobilità lavorativa. I benefici ed i cambiamenti successivi alla sentenza Bosman, in questo senso, sono stati ritenuti adattabili esclusivamente alla categoria degli sportivi professionisti, cioè a quel manipolo privilegiato di "lavoratori" dello sport, soggetti alle disposizioni della Legge 91 del 1981. Solo per questa categoria, pertanto, esisteva la possibilità di preferire una strada professionale invece di un'altra, nonché di scegliere la collocazione più consona anche sotto il profilo economico. Nonostante la sentenza Bosman, però, il problema si era continuato a porre per milioni di praticanti dilettanti - tra cui il

A parere di chi scrive e di buona parte della dottrina il vincolo sportivo presenta numerosi profili di illegittimità per violazione della normativa statale di fonte costituzionale che prevede:

- A) il diritto di esprimere la propria personalità nell'ambito delle formazioni sociali (art. 2)⁵⁹;
- B) il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3)⁶⁰;
- C) il diritto al lavoro (art. 4)⁶¹;
- D) il diritto di associazione (art. 18).

Sotto un diverso punto di vista, la previsione di un vincolo sportivo pluriennale si pone anche in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori (art. 48 del Trattato U.E.).

Infine, la normativa in questione risulta posta in essere anche in violazione anche dei principi generali ed inderogabili (cfr. punto n. 8) della Carta Olimpica, ai sensi del quale *“la pratica sportiva è un diritto dell'uomo; ogni individuo deve avere la possibilità di praticare uno sport in base alle proprie necessità”*.

nostro esercito di calciatori -, raggiungendo in alcuni casi un livello di irritazione insostenibile, spesso sfociato in iniziative giudiziarie da parte dei calciatori per ottenere la libertà dall'attività sportiva, in interventi della Magistratura Penale ed in procedimenti urgenti di fronte ai Giudici Civili per ottenere decreti di scioglimento dal vincolo. I motivi sono scontati: i contrasti normativi individuati dalla Legge 91 e dall'art. 24 del Codice Civile (quest'ultimo garantisce espressamente il diritto di recesso del contratto associativo), i contrasti con l'ordine pubblico (cioè i principi informatori della Legislazione Statale) e, più in generale, nel rapporto sport - norme costituzionali. Ma soprattutto c'è il fatto che la pratica sportiva dilettantistica rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) e costituisce una fase irrinunciabile di aggregazione sociale, con un obiettivo chiaramente rivolto allo svolgimento dell'attività sportiva con spirito di divertimento, nei modi e nei tempi preferiti da ognuno, senza subordinazione. Ovvio che, invece, l'adesione al vincolo indeterminato abbia comportato automaticamente l'accettazione alle norme della Figg favorendo certamente le Società in misura maggiore. Nella più parte dei casi, la condotta delle Società nella gestione delle trattative è stata ineccepibile, ma abbiamo dovuto purtroppo riscontrare alcune situazioni, fortunatamente isolate, in cui i metodi operativi non hanno seguito la direzione della legalità: ci siamo allora ritrovati a fare i conti con conflitti di interesse nell'ambito sportivo (soprattutto a livello regionale) e, peggio ancora, con dirigenti di Società dilettantistiche denunciati per estorsione alle Autorità Giudiziarie a causa di svincoli anticipati in sfavore di malcapitati atleti di turno...”.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*: è pacifico che tutto il sistema degli ordinamenti sportivi (nel quale si realizza tutto il fenomeno dell'associazionismo sportivo) costituisce complessivamente una c.d. “formazione sociale” nella quale si dovrebbero garantire i “diritti inviolabili” dei tesserati al fine di consentire loro di svolgere la propria “personalità”; in realtà, però, lo svolgimento della propria “personalità agonistica” da parte dei dilettanti, che avrebbe come necessario presupposto l'esplicazione effettiva del proprio diritto al libero esercizio dell'attività sportiva, risulta radicalmente impedito dall'esistenza del vincolo *de quo*.

⁶⁰ Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

⁶¹ È evidente che l'istituto del vincolo sportivo, previsto dai vari regolamenti federali soltanto per gli atleti c.d. “non professionisti”, realizza una grave disparità tra il trattamento previsto per i c.d. “sportivi professionisti” ed il trattamento previsto per i c.d. “sportivi non professionisti”, i quali sono tuttora sottoposti alla “schiavitù” del vincolo sportivo, e ciò anche nel caso dei c.d. “professionisti di fatto”, ovvero di coloro che, seppure formalmente inquadrati come “dilettanti” dalla federazione di appartenenza, svolgono in realtà attività sportiva in maniera sostanzialmente professionistica.

Inoltre il vincolo contravviene all'art. 11 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti e delle Libertà fondamentali e all'art. 22 del Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, al divieto di ogni discriminazione fondata sull'età stabilito dall'art. 2 del D.Lgs n. 216/2003, di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in tema di occupazione e condizioni di lavoro.

A tutt'oggi, nonostante numerosi tentativi di abbattimento dell'istituto del vincolo⁶², sia per via giudiziale che politica, ancora non si è pervenuti ad una sua abrogazione definitiva.

⁶² Da ultimo il caso Mauriello Pasquale/ FIGC TAR LAZIO, Sezione Terza Quater n. 6258/2013 e la campagna di comunicazione dell'Associazione Italiana Calciatori "*Liberi di giocare*".

Capitolo secondo

2.1 Il diritto allo sport e le diseguaglianze di genere.

2.1.1 Il diritto allo sport nella Carta delle Nazioni Unite

Partendo dalle considerazioni introduttive, poiché lo sport nel corso degli anni è andato a impegnare trasversalmente molti settori (lavoro, economia, salute ecc.), per approfondire la materia del diritto allo sport con specifica attenzione per i diritti delle atlete nello sport, è opportuno passare in rassegna regole e consuetudini di natura privatistica, regole dettate da istituzioni sportive internazionali e nazionali, norme statali che disciplinano vari aspetti e ricadute dell'attività sportiva in un territorio e, infine, di norme sovratatali che riguardano la dimensione internazionale dello sport.

Per farlo è necessario anzitutto tener presente l'orientamento espresso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e indicato nella Risoluzione 32/30⁶³:
“...Tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili ed interdipendenti...la piena realizzazione dei diritti civili e politici senza il godimento dei diritti economici, sociali e culturali è impossibile... le questioni relative ai diritti umani vanno esaminate globalmente, tenendo conto sia del contesto generale delle varie società in cui si pongono sia le necessità di promuovere la piena dignità della persona umana insieme allo sviluppo e al benessere della società...”.

Le stesse Nazioni Unite riconoscono il diritto allo sport collegandolo storicamente alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*.⁶⁴

Non è un caso che il primo documento ufficiale, in ambito di Nazioni Unite, in cui si parla espressamente di diritto allo sport sia la *Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica* dell'UNESCO, il cui l'articolo 1 recita *“La pratica*

⁶³ NU, Risoluzione 32/30 del 16 dicembre 1977 in Conforti B., *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1986, p. 231.

⁶⁴ UN, *Universal Declaration of Human Rights*, Adottata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 217 A (III) del 10 dicembre 1948, New York.

dell'educazione fisica e lo sport è un diritto fondamentale per tutti”.

Il diritto allo sport è, dunque, un diritto dell'uomo in quanto legato ad una funzione educativa, di crescita armonica delle sue capacità fisiche e mentali, strumento di aggregazione sociale, mezzo di prevenzione di molte malattie; ma è anche un diritto dei popoli quando diventa il *passe-partout* per rivendicare altri diritti, quali il diritto alla pace, allo sviluppo, i diritti degli uomini di colore nel Sud Africa dell'*apartheid*, i diritti dei disabili, i diritti del fanciullo, i diritti delle donne.

Così, se il diritto allo sport è dapprima presentato come il diritto di tutti allo svago e ad impiegare il proprio tempo libero in attività ludico-motorie, esso diventa poi diritto di tutti, donne e uomini, all'accesso alla pratica sportiva, a svolgere mestieri legati allo sport, ad essere presenti negli organi dirigenziali dello sport, a veder applicate nello sport professionistico e nella contrattualistica le stesse regole che disciplinano i rapporti di lavoro⁶⁵.

La Carta istitutiva delle Nazioni Unite invero, tra i suoi obiettivi, all'art. 1 comma 2, elenca quello di “*sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti*” e di “*incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione*”.

Questi due punti sono anche alla base dei principi fondamentali del Comitato Olimpico Internazionale e sono considerati la *conditio sine qua non* dell'appartenenza alla famiglia olimpica.

Il passaggio dall'affermazione di un diritto allo sport per tutti ed in particolare di un diritto allo sport senza distinzioni di genere avviene con la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata a *New York* il 18 dicembre 1979⁶⁶. Essa contiene un invito agli Stati membri affinché adottino le necessarie misure per eliminare, anche nel settore dello sport, le

⁶⁵ JACOPO TOGNON ANTONELLA STELITANO “Sport, unione europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali CLEUP sc“Coop. Libreria Editrice Università di Padova” 2001. P.207

⁶⁶ Adottata dall'Assemblea generale delle NU il 18.12.1979.

discriminazioni contro le donne.

In particolare, si chiede ai Governi di assicurare le stesse opportunità di partecipare attivamente alle attività sportive ed all'educazione fisica in generale e di tutelare il diritto di partecipare ad attività ricreative, sportive e culturali.

Due sono gli articoli che citano espressamente lo sport:

- l'art. 10: *“Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia di istruzione e in particolare per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica”*;

- l'art. 13: *“Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, e in particolare... il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale”*.

Dopo quasi trent'anni dall'affermazione di tali principi, tuttavia, nel 2007 le Nazioni Unite attraverso il Dossier *“Women, gender equality and sport”*⁶⁷ pubblicato per promuovere gli obiettivi della Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'Azione del 1995⁶⁸, hanno inteso affrontare in maniera sistematica l'argomento delle discriminazioni di genere nello sport segnalando la persistenza di profonde differenze in numerosi settori e insistendo, in particolare, sulla necessità di maggiore partecipazione delle donne ai processi decisionali, migliorandone l'efficacia e l'impatto, di una più ragguardevole allocazione di risorse, di diverse strategie che affrontino l'inadeguato e spesso negativo ritratto dello sport femminile nei mezzi di comunicazione.

⁶⁷ Dossier delle NU *“Women, gender equality and sport”*. Division for Advancement of Woman. Department of Economic and Social Affairs, New York, December 2007. P. 3

⁶⁸ Adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne: Azione per l'Uguaglianza, lo Sviluppo e la Pace, Pechino, 4-15 settembre 1995. La Piattaforma d'Azione di Pechino è stato un vero e proprio referendum sui diritti umani delle donne in dodici aree critiche, che vanno dai diritti economici e sociali, come la povertà e l'istruzione, alla partecipazione politica e alla violenza contro le donne, sia in famiglia che nei conflitti armati. Pechino ha stabilito fermamente che i diritti delle donne sono diritti umani e che soddisfare i bisogni delle donne è fondamentale per il progresso di ogni nazione nello sviluppo economico e nella democrazia

2.1.2 Gli interventi dell'Unione Europea

Anche l'Unione Europea è più volte intervenuta per denunciare la disparità di genere nell'accesso e nello svolgimento dell'attività sportiva.

Evidenziando il ruolo sociale dello sport, la Commissione Europea nel paragrafo 2.5 del Libro Bianco sullo Sport⁶⁹, presentato nel 2007, ha espressamente affermato che *“Nel quadro della sua Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006–2010, la Commissione incoraggerà l'integrazione delle questioni di genere in tutte le sue attività relative allo sport, con un interesse specifico per l'accesso allo sport da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a minoranze etniche, nonché per l'accesso delle donne alle posizioni decisionali nello sport e la copertura mediatica delle donne nello sport.”*

E ancora, nel paragrafo 2.7 *“La Commissione promuoverà l'utilizzo dello sport come strumento nella sua politica di sviluppo, e in particolare: [...] - individuerà le azioni utili a migliorare l'accesso delle ragazze e delle donne all'educazione fisica e allo sport, con l'obiettivo di aiutarle a sviluppare fiducia, migliorare l'integrazione sociale, superare i pregiudizi e promuovere stili di vita sani e l'accesso delle donne all'istruzione.”*

Infine nel paragrafo 4.1, riservato alla specificità dello sport, la Commissione ha ribadito che *“L'attività sportiva è soggetta all'applicazione del diritto dell'UE, come esposto dettagliatamente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione e nei relativi allegati. Le disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno si applicano allo sport in quanto quest'ultimo costituisce un'attività economica. Lo sport è anche soggetto ad altri aspetti importanti del diritto dell'UE, come il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, le norme relative alla cittadinanza dell'Unione e la parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro.”*

Il Libro Bianco sullo Sport costituisce, quindi, un passaggio fondamentale in tema di politiche dello sport ma prima di questo, il Parlamento Europeo con la Risoluzione

⁶⁹ In www.reds.it

adottata il 21 maggio 2003⁷⁰, all'esito di un'analisi specifica in materia di diritti delle atlete, aveva dichiarato che lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione e sottolineava che l'obiettivo della parità di opportunità tende a sopprimere le barriere tra sport detto "maschile" e sport detto "femminile", che l'obiettivo era favorire un'apertura effettiva delle discipline sportive ai due sessi e permettere a ogni ragazza e a ogni ragazzo di esercitare l'attività fisica di sua scelta.

Partendo da tali presupposti il Parlamento Europeo:

A) Chiedeva agli Stati membri e all'Unione Europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni fase della vita, indipendentemente dal ceto sociale, e specialmente ai portatori di handicap, mentale o fisico.

B) Chiedeva alla Convenzione europea di istituire una base giuridica per lo sport nel futuro trattato dell'Unione, tale da riconoscere le sue funzioni culturali, educative e sociali, compreso il riferimento alla parità di accesso per donne e uomini alla pratica sportiva e alle responsabilità.

C) Invitava la Commissione ad inserire norme contro la discriminazione nello sport nell'ambito delle nuove discriminazioni in base al sesso.

D) Invitava a garantire la parità di diritti nello sport di alto livello in particolare:

- sollecitava gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello;
- chiedeva alle Federazioni Nazionali e alle relative autorità di tutela di assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni,

⁷⁰ In www.europarl.europa.eu

di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive;

- chiedeva alle autorità governative e sportive di garantire l'eliminazione delle discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittime le atlete nell'esercizio del loro lavoro;
- invitava le imprese a moltiplicare le azioni di cooperazione con le sportive di alto livello, valorizzando la loro immagine e favorendo senza distinzioni lo sport femminile nel suo complesso;
- chiedeva ai mezzi d'informazione di provvedere a una copertura equilibrata dello sport femminile e maschile nonché a una rappresentazione non discriminatoria delle donne nello sport;
- incoraggiava le atlete a organizzarsi per far valere i propri diritti sportivi, economici e sociali, nonché per adire la giustizia o le autorità competenti in caso di discriminazioni e di intimidazioni.

Inoltre, con riferimento al diritto alla salute delle atlete il Parlamento Europeo con la Risoluzione del 21 maggio 2003 segnalava che un'impostazione più orientata alla donna, e la formazione specifica dell'assistenza medica e paramedica, sono elementi necessari per la salvaguardia della salute delle atlete.

Ribadiva il diritto inalienabile delle sportive in materia di sessualità e di riproduzione e chiedeva che fosse punito ogni atto lesivo di tali libertà.

Infine, avendo quale obiettivo il rafforzamento della partecipazione delle donne negli ambiti decisionali il Parlamento Europeo chiedeva agli Stati membri e alle autorità di tutela di condizionare la propria autorizzazione e il sovvenzionamento delle associazioni e delle autorità sportive a disposizioni statutarie che garantiscono una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali.

Chiedeva alle organizzazioni sportive di istituire programmi di formazione e di assistenza personalizzata per le atlete in vista del loro reinserimento professionale, segnatamente come allenatrici, assistenti tecnici e dirigenti e invitava il movimento

sportivo a rispettare l'obiettivo del CIO in materia di partecipazione delle donne negli ambiti decisionali (20% di donne nelle strutture dirigenti entro il 31 dicembre 2005) e ad aumentarlo al 30% nel corso successivi dieci anni.

Nonostante i predetti importantissimi interventi, purtroppo, i singoli stati non hanno recepito le indicazioni provenienti dall'Unione Europea.

Tale inerzia è stata segnalata dal Parlamento Europeo nella Risoluzione sul Libro Bianco sullo Sport adottata l'8 maggio 2008⁷¹ nella quale l'assemblea legislativa dell'Unione, evidenziava che *“nonostante taluni progressi conseguiti nel settore dell'uguaglianza di genere a livello europeo, continuano a persistere ineguaglianze tra uomini e donne nello sport.”*

2.1.3 Le direttive del CIO

Il Comitato Olimpico Internazionale ha mostrato una sempre crescente attenzione al tema della disparità di genere nello sport.

Seguendo le raccomandazioni di una commissione di studio all'interno del Congresso Olimpico del 1994, infatti, nel 1995, ha istituito il Women and Sport Working Group poi diventata Women and Sport Commission, con il compito di consigliare il Comitato esecutivo sulle politiche necessarie per favorire l'eliminazione delle differenze di genere.

Nel 1997 per la prima volta nella storia del Movimento Olimpico, una donna, Anita De Frantz è diventata Vice -Presidente del CIO.

Il CIO organizza ogni quattro anni una conferenza mondiale su Donne e Sport con l'obiettivo di monitorare i progressi nel campo dei diritti delle atlete e definire le priorità e le azioni per accrescere il coinvolgimento delle donne nello sport.

Tuttavia, la necessità di un'azione specifica su donne e sport ha trovato una formale codificazione solo nella Carta Olimpica del 2007¹⁶ nella quale è stato stabilito che

⁷¹ In www.europarl.europa.eu

¹⁶ The Olympic Charter was amended to include, for the first time in history, an explicit reference to the need for work in this area: *"The IOC encourages and supports the promotion of women in sport at all levels and in all structures, with a view to implementing the principle of equality of men and women."* Rule 2, paragraph 7, Olympic Charter in force as from 07.07.2007 In <http://www.olympic.org/women-sport-commission>.

uno dei ruoli del Comitato Olimpico Internazionale, nell'esercizio della sua funzione di leadership nel mondo dello sport con riferimento in particolare alla definizione degli standard e delle politiche da perseguire in relazione alla pratica delle discipline sportive e all'organizzazione di eventi, è quello di *“Incoraggiare e supportare la promozione delle donne nello sport a tutti i livelli e in tutte le strutture con l'obiettivo di implementare il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne”*⁷².

L'attuale Carta Olimpica⁷³, nella sezione dedicata ai Principi Fondamentali, al punto 6, stabilisce che *“Qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di un paese o di una persona per motivi di razza, religione, politica, sesso o altro è incompatibile con l'appartenenza al Movimento Olimpico.”*

Nonostante notevoli passi avanti nelle affermazioni di principio, tuttavia, nel giugno 2012, l'obiettivo politico non era ancora stato raggiunto.

Solo 20 dei 106 membri del CIO erano donne e solo il 4 per cento dei Comitati Olimpici Nazionali avevano presidenti di sesso femminile.

Nonostante le pressioni del CIO per permettere la partecipazione delle donne nello sport, soprattutto a livello olimpico, ancora oggi permane anche una notevole disparità di trattamento delle atlete.

Le Olimpiadi estive del 2012 sono state i primi Giochi in cui tutte le 203 delegazioni dei paesi partecipanti avevano una donna in competizione.

Molte polemiche hanno circondato la partecipazione ai Giochi di due atlete provenienti dalla Arabia Saudita.

Queste due atlete, infatti, sono state autorizzate a competere alle Olimpiadi, solo dopo una lunga mediazione tra il CIO e il principe saudita Nawwaf Al-Faisal, ministro dello Sport e capo del Comitato Olimpico saudita, che tre mesi prima dell'inizio dei Giochi aveva dichiarato: *“L'attività sportiva femminile nel regno non è mai esistita e non ci sono iniziative al riguardo. Oggi, non supportiamo*

⁷² Mission and Role of the IOC P. 14 punto 7. In <http://www.olympic.org/olympic-charter/documents-reports-studies-publications>.

⁷³ Fundamental Principles of Olympism P.11 punto 6 In <http://www.olympic.org/olympic-charter/documents-reports-studies-publications>.

alcuna partecipazione femminile alle Olimpiadi o ad altre competizioni internazionali”

A fare pressioni sul CIO anche lo Human Rights Watch che a Febbraio aveva diffuso un rapporto sulle donne e lo sport nel Paese, chiedendo al governo saudita di rispettare il diritto delle donne a praticare un'attività sportiva e al Comitato Olimpico Internazionale di escludere l'Arabia Saudita dai giochi.

Nonostante la positiva conclusione della vicenda e la partecipazione delle due atlete, sul social network Twitter, il loro coinvolgimento nei giochi olimpici ha scatenato una raffica di reazioni, compresa la creazione di un hashtag in cui venivano descritte come le “Prostitute delle Olimpiadi”.

Pur non raggiungendo tali livelli di discriminazione, anche altri paesi, che non sono noti per il loro conservatorismo verso l'attività femminile, hanno mostrato una “diversa attenzione” nei confronti delle loro atlete nei Giochi Olimpici del 2012.

Ad esempio si è scoperto che le donne giapponesi della squadra di calcio e le donne australiane del basket sono volate a Londra con posti aerei in classe economy, mentre le squadre maschili dei loro paesi hanno volato in business class.

Al di là delle affermazioni di principio, quindi, la strada verso la totale eliminazione delle discriminazioni di genere è ancora lunga.

Secondo il Dossier “*Gender Equality and Leadership in Olympic Bodies*” commissionato dal CIO nel Giugno 2010⁷⁴, lo sviluppo di misure per favorire le prestazioni in equità di genere è complicata dal fatto che il CIO può incoraggiare e promuovere tali iniziative ma ha una scarsa possibilità di applicare sanzioni.

Al termine della quinta Conferenza Mondiale su Donne e Sport⁷⁵ la Commissione Donne e Sport del CIO ha tracciato gli obiettivi per il quadriennio olimpico in corso dichiarando che:

- *Maggiori risorse dovrebbero essere dedicate a sviluppare le competenze delle donne in materia di gestione e di leadership;*

⁷⁴ Realizzato dal Prof. Ian P. Henry e dal Dr. Leigh Robinson, del Centro Studi e ricerca Olimpico. Loughborough University. In www.olympic.org

⁷⁵ 5th IOC World Conference on Women and Sport 16-18 February 2012 Los Angeles, California. The Los Angeles Declaration, In www.olympic.org

- *Il CIO dovrebbe rivisitare e rivedere il numero minimo di donne da inserire in ruoli di leadership che essa ha stabilito per i suoi elettori e di istituire un meccanismo per monitorare e garantire che tale numero minimo sia rispettato;*
- *Riconoscendo l'importanza della parità di genere nello sport, ogni Federazione internazionale dovrebbe rivedere i suoi programmi per i Giochi Olimpici e garantire il raggiungimento dell'uguaglianza nella partecipazione;*
- *Il CIO e tutti i componenti del Movimento Olimpico, soprattutto i Comitati Olimpici Nazionali, le Federazioni Internazionali e le Federazioni Nazionali, dovrebbero garantire che, per tutti i cicli elettorali futuri 2012/13, la realizzazione di una più equa rappresentazione nei loro comitati esecutivi.*

2.1.4 Il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali: tra affermazioni di principio e concreta attuazione

La pari opportunità intesa come assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale è cristallizzata nell'art. 51 della Costituzione.

Il legislatore ha però adottato pochi provvedimenti volti all'attuazione concreta del principio della parità di genere in ambito sportivo.

Il più importante è rappresentato dall'art. 16 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 che stabilisce:

*“1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, **del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.***

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla

federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.”

In linea con la predetta normativa di riferimento l’art. 20 n. 3 dello Statuto del CONI impone alle singole Federazioni l’adozione di norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e ispirate al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Le singole Federazioni hanno perciò dovuto adottare norme statutarie in linea con tali principi.

Ad esempio l’art. 1 n. 4 dello Statuto F.I.P. recita *“L’ordinamento della F.I.P. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità ed in conformità con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive”*.

L’art. 35 dello statuto della FIPAV stabilisce *“1. Il Consiglio Federale è composto da: - il Presidente della Federazione; - i due Vice Presidenti; - sette Consiglieri eletti dall’Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate; - un rappresentante degli atleti ed una rappresentante delle atlete, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo l e modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto; - un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto”*.

L’art. 13 dello Statuto della F.I.N. prevede che *“1) Il Consiglio Federale è composto: a) dal Presidente della F.I.N.; b) da 7 Consiglieri Federali; c) da 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti con equa rappresentanza di atlete e di atleti; d) da 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici”*.

L’art. 26 dello Statuto F.I.T. statuisce che *“1. Il consiglio Federale è composto dal Presidente e da dodici consiglieri rispettivamente eletti: -il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto; -otto consiglieri dagli affiliati; -tre consiglieri dai delegati*

degli atleti; - un consigliere, dai delegati dei tecnici; 2. E' garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti."

L'art. 26 dello Statuto F.I.G.C. dispone: *"1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica [...]"*.

Talvolta però le norme statutarie si riducono a mere affermazioni di principio come nel caso della F.I.G.C. che attualmente non ha alcuna "consigliera" in carica in rappresentanza delle atlete.

Ciò avviene, nonostante la F.I.F.A. e la U.E.F.A. da anni sollecitino le Federazioni affiliate a incrementare la leadership femminile.

Nel Women's Football Development Programmes and Guidelines 2015-2018⁷⁶ la F.I.F.A. ha infatti ribadito che "il posizionamento di calcio femminile come una delle principali priorità di sviluppo di F.I.F.A. porta anche la necessità di avere capi più femminili e modelli di ruolo nel mondo del calcio. È essenziale per lo sviluppo dello sport che le donne, in particolare gli ex giocatrici, abbiano la possibilità di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze."

Ma come evidenziato nel FIFA Donna Calcio Survey 2014, solo nel 17 % delle associazioni un membro di appartenenza comitato esecutivo è femmina.

Nel 2013 la U.E.F.A. ha realizzato il "UEFA Women in Football Leadership Programme (WFLP)" un programma di leadership specifico per le donne coinvolte nelle Federazioni europee.

⁷⁶ Fonte http://www.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/women/02/43/90/64/wfguidelineinhaltenweb_neutral.pdf.

Durante la presentazione Karen Espelund, membro del Comitato Esecutivo UEFA ha affermato *“La parità e l'integrazione sono entrambi essenziali per lo sviluppo della forza lavoro nel calcio. Il calcio ha fatto molta strada negli ultimi anni, ma c'è ancora una evidente mancanza di donne in posizioni di alto livello. C'è ancora molto da fare per cambiare le prospettive e nuove opportunità.”*⁷⁷

⁷⁷ <http://www.uefa.org/football-development/womens-football/leadership/news/newsid=2052615.html#women+football+leadership+programme>.

Capitolo terzo

3.1 Donne e calcio: un esempio di diseguaglianza

Il mondo del calcio è uno dei settori dello sport italiano in cui le diseguaglianze di genere sono più evidenti.


Tale atteggiamento ha certamente origine nei pregiudizi culturali che da sempre identificano il calcio come uno sport per soli uomini, ma anche in nell'evidente miopia che fin qui ha accompagnato i dirigenti sportivi che non hanno compreso a pieno, come invece è accaduto in altri Paesi, quali enormi potenzialità abbia il football al femminile.

3.1.1 Il calcio femminile in Italia e in Europa: panoramica di sistema.

Secondo l'ultimo Rapporto sul Calcio Femminile elaborato dal Centro Studi F.I.G.C.⁷⁸ sulla base dei dati forniti dalla U.E.F.A. il calcio nel contesto degli sport al femminile è la disciplina caratterizzata dallo sviluppo più forte.

Dal 1985 al 2012 il numero delle calciatrici tesserate per le federazioni calcistiche europee è aumentato di oltre cinque volte, passando da poco più di 239.000 a 1.206.491 giocatrici e il calcio femminile risulta lo sport di squadra più diffuso nel 40% dei Paesi (21 federazioni sulle 53 complessive appartenenti alla Confederazione europea). Per rendere l'idea, oltre il doppio rispetto alla pallavolo, che occupa la seconda posizione con il 19%.

⁷⁸ Dati del 2012.



Come ovvio, però, non c'è uniformità tra le singole federazioni: il calcio femminile presenta, infatti, dimensioni caratteristiche e strutturazioni estremamente diversificate.

Questo, se da un lato è riconducibile a diversi livelli di emancipazione femminile e di pari opportunità tra i diversi paesi, dall'altro è certamente dovuto alla portata dei diversi progetti di sviluppo adottati dalle singole federazioni ed agli investimenti fatti.

Il gap tra l'Italia e gli altri Paesi è molto ampio ma certamente colmabile.

Per farlo è opportuno analizzare le singole differenze con le altre Federazioni, in termini di tesserate, di budget destinato al calcio femminile e predisporre un progetto organico che incida sia sul calcio di base, sia sull'organizzazione dei campionati e dei club, sia sulla qualità dei dirigenti e delle strutture, sia sulle squadre nazionali.

Considerando sia le tesserate come "Dilettanti" che quelle associate come "Giovani", il numero delle calciatrici tesserate per la F.I.G.C. nella stagione sportiva 2011/2012 era pari a 22.743 che rappresentavano il 2% del numero complessivo di atleti tesserati per la Federazione italiana.

Il numero delle società che svolgevano attività di calcio a 11 femminile era pari a solo 222 unità, rispetto alle 9.257 di calcio maschile, mentre le società che praticavano la doppia attività (maschile e femminile) erano appena 130.

Tra le 53 federazioni nazionali affiliate alla U.E.F.A., come detto, vi sono più di un milione di calciatrici tesserate e in sette federazioni il numero di tesserate supera le 60.000 unità.

In testa c'è la Germania con oltre 1 milione di tesserate seguita dall'Inghilterra con 253.000, dalla Svezia con 159.000 tesserate, dall'Olanda con 127.488 e dalla Norvegia con 110.000.

Con le sue 22.743 calciatrici l'Italia è nettamente sopravanzata non solo dalle maggiori federazioni europee (Germania, Inghilterra, Francia e Spagna) ma anche da molte con meno storia e minor blasone (ad esempio Svezia, Norvegia, Finlandia, Irlanda, Svizzera, Turchia, Austria, Russia).

Il diverso grado di diffusione del calcio femminile diventa ancor più evidente se si rapporta il numero delle tesserate alla popolazione femminile dei diversi paesi.

Nelle nazioni del Nord Europa l'incidenza è mediamente intorno al 15% (si va dal 17,86% dell'Islanda, al 14,67% della Svezia, al 13,82 della Danimarca).

Man mano che si scende a Sud d'Europa il dato scende vertiginosamente: per l'Italia la percentuale è dello 0,25%.

Il confronto dei dati sul tesseramento e sull'incidenza rispetto alla popolazione femminile diventa ancor più impietoso se si suddividono le atlete per fasce d'età.

In particolare con riferimento alle calciatrici Under 18 il dato italiano (11.799 tesserate) è abbondantemente inferiore a quello della Francia (25.578) e dell'Inghilterra (63.828).

Per quanto riguarda le calciatrici Over 18, le nostre 10.944 sono inferiori anche a quelle della Spagna (11.799 tesserate).

Il budget complessivo destinato allo sviluppo del calcio femminile nel 2012 risulta pari a quasi 63,6 milioni di euro.

In testa alla graduatoria c'è la Football Association con 6,8 milioni di euro, seguita dalla Norvegia (6,7 milioni) e dall'Olanda (6,5 milioni).

La F.I.G.C. con un budget inferiore a 3 milioni di euro è molto distante dalle federazioni più attive in questo settore.

Per quanto concerne le rappresentative nazionali l'Italia ha soltanto la nazionale A e le due rappresentative di riferimento per le competizioni ufficiali U.E.F.A. (Under 19 e Under 17).

E' l'unica tra le maggiori federazioni a non avere una nazionale Under 16 o Under 15.

La Germania ha la nazionale A e organizza le rappresentative Under 15, Under 16, Under 17, Under 19, Under 20, Under 21 e Under 23.

Dal punto di vista dei risultati sportivi in Europa la nazione leader è la Germania che occupa anche il secondo posto ranking F.I.F.A. di pochissimo dietro agli Stati Uniti.

Le tedesche hanno il palmares più ricco sia a livello di nazionali che a livello di club.

La nazionale A si è aggiudicata 8 campionati europei su 11, vincendoli ininterrottamente a partire dall'edizione 1995.

Con le nazionali giovanili si è aggiudicata 9 delle 20 edizioni complessivamente svolte: 4 europei Under 19 su 11, 2 europei Under 18 su 4 e 3 europei Under 17 su 5.

A livello di club, su 13 edizioni della Champions League femminile 12 volte una squadra tedesca è arrivata in finale e 8 volte ha vinto.

Le rappresentative italiane, pur dovendo fare i conti con un sistema carente sia dal punto di vista sia dei numeri che degli investimenti, hanno ottenuto posizionamenti di assoluto rispetto.

L'Italia è al 13° posto nel ranking FIFA, la nazionale A ha partecipato a due finali dei campionati europei (nel 1993 e nel 1996), l'Under 19 ha vinto il torneo continentale nel 2008 e di recente l'Under 17 è arrivata al terzo posto ai campionati mondiali di categoria disputatisi in Costa Rica nel 2014.

3.1.2 Il calcio femminile come opportunità per il sistema calcio: l'esempio della Football Association.

Che il calcio femminile possa essere un'opportunità per tutto il sistema calcio lo dimostrano i dati sempre crescenti registrati dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. nel corso delle competizioni europee e mondiali organizzate negli ultimi anni.

La Coppa del Mondo Femminile F.I.F.A. Germania 2011 è stata caratterizzata da partite emozionanti, prestazioni di grande livello agonistico ed enorme entusiasmo per il calcio femminile.

Dal 26 giugno al 17 luglio 2011 Germania ha ospitato le squadre nazionali e i loro tifosi provenienti dai cinque continenti.

Le partite si sono svolte in 9 stadi: Augsburg Impuls Arena (24.605 posti), Berlino Stadio Olimpico (74.000 posti), Bochum Rewirpowerstadium (20.452 posti), Francoforte Commerzbank Arena (48.817 posti), Leverkusen Baia Arena (29.870 posti), Mönchengladbach lo stadio nel Parco Borussia (45.867 posti), Dresda Stadio Rudolf - Harbig (25.598 posti), Sinsheim Rhein - Neckar Arena (25.475 posti), Wolfsburg Volkswagen Arena (26.067 posti).

Gli stadi erano pieni e avvolti da grande atmosfera, 74.000 spettatori hanno guardato la partita inaugurale a Berlino. Oltre 15 milioni di persone hanno visto la partita in televisione.

Per sette partite (tutte con la partecipazione della Germania), i biglietti erano già stati venduti un anno e mezzo prima dell'inizio del torneo.

Un totale di poco più di 1.100.000 persone sono andate a vedere il Mondiale allo stadio e la finale giocata a Francoforte è stata *sold out*.

In totale, quasi 3.000 giornalisti nazionali e internazionali provenienti da 154 paesi sono stati accreditati per il torneo, ogni stadio di Coppa del mondo aveva il suo media center. Da questi centri, i rappresentanti dei media provenienti da tutto il mondo sono stati in grado di raggiungere un pubblico interessato in 200 paesi.

In Germania, le emittenti televisive pubbliche, ARD e ZDF, così come Eurosport e Eurosport 2 hanno mostrato tutte le partite in diretta.

Via radio le gare sono state trasmesse da Austria (ORF), Inghilterra (BBC), Svezia, Norvegia (NRK), Stati Uniti (ESPN) e altri paesi nel mondo.

Attraverso una *partnership* con l'emittente televisiva Al Jazeera, una copertura televisiva senza precedenti è stata realizzata in Medio Oriente e Nord Africa.

Le trasmissioni TV che si occupavano dell'evento hanno raggiunto record di audience.

In tutta la Germania, le quattro partite della squadra tedesca hanno avuto in media 14 milioni di spettatori, le ultime tre partite del torneo più di 16 milioni.

Con più di 17 milioni di spettatori, quasi un quarto della popolazione tedesca ha guardato il quarto di finale tra la Germania e il Giappone.

Nei paesi delle finaliste, Stati Uniti e Giappone, l'interesse dei telespettatori è stato altissimo. Negli Stati Uniti, la stazione televisiva ESPN, in media, ha raggiunto più di 14,1 milioni di spettatori durante la finale e 21,1 milioni di spettatori durante i calci di rigore, ossia il tasso più alto mai registrato per una partita di calcio femminile.

In Giappone, per ragioni di fuso orario, la finale è andata in onda nelle prime ore del mattino di lunedì, ciò nonostante le emittenti televisive giapponesi hanno registrato valori medi record di 10,4 milioni e più di 15 milioni durante i calci di rigore.

Anche dal punto di vista dei ricavi per la Germania le cifre della Coppa del Mondo femminile sono state impressionanti.

Nonostante la crisi economica che l'ha preceduta, il bilancio è stato estremamente positivo con un totale di 51 milioni di euro.

Dopo la Coppa del Mondo il Comitato Organizzatore ha calcolato un avanzo netto di 7,6 milioni di euro, 5 milioni dei quali è andato in progetti e campagne per il calcio femminile.

Il Campionato Europeo del 2013 (UEFA Women's EURO 2013) è stato l'undicesimo Campionato Europeo per squadre nazionali di calcio femminile organizzato dalla U.E.F.A.

La fase finale del torneo, svoltasi in Svezia dal 10 al 28 luglio 2013, è stata la più seguita nella sua storia⁷⁹.

La finale tra Norvegia e Germania è stata vista, allo stadio, da 41.301 spettatori.

In media durante le partite gli stadi erano pieni per il 70%, e in totale sono stati venduti il 74% dei biglietti disponibili.

Le aree del sito UEFA.com dedicate a EURO 2013 durante i 18 giorni di torneo hanno registrato un milione di accessi, 148.000 like per la pagina facebook e 11.000 followers su Twitter.

⁷⁹ Fonte UEFA Women's EURO 2013 TOURNAMENT REVIEW
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/02/45/52/2024552_DOWNLOAD.pdf

Quasi mezzo milione di persone hanno frequentato uno stadio o visitato una fan zone durante la fase finale.

I media hanno confermato un enorme interesse riscontrando nel numero di telespettatori un grande apprezzamento in tutto il continente.

Tale interesse, e il fatto nessuna squadra è andata a casa senza almeno un punto, ha indotto la U.E.F.A. a decidere di allargare il numero delle squadre partecipanti passando da 12 a 16 squadre per il 2017.

Durante le Olimpiadi di Londra 2012, oltre 700.000 spettatori hanno seguito il calcio femminile negli stadi, 80.203 hanno visto la finale tra Stati Uniti e Giappone, e questa è stata la seconda partita più vista nella storia degli sport femminili.

Durante Inghilterra vs. Brasile erano presenti 70.584 spettatori e questa partita è stata vista da una media di 2,3 milioni di telespettatori con picchi di 3,9 milioni.

Conse delle enormi potenzialità del calcio femminile molte Federazioni da anni hanno iniziato un percorso di interventi mirati e progettualità organica raggiungendo risultati tangibili.

Tra queste la Football Association, che ha portato il calcio femminile a diventare il primo sport di squadra al femminile per numero di praticanti⁸⁰.

La FA ha investito risorse sia sull'attività di base che di vertice e nel quadriennio 2008-2012:

- La Nazionale A ha raggiunto la finale del Campionato Europeo 2009 e i quarti di finale nei Campionati Mondiali del 2007 e del 2011;
- La Nazionale Under 19 ha vinto l'Europeo di categoria nel 2009;
- La squadra olimpica ha raggiunto i quarti di finale di Londra 2012;
- Nel marzo 2011 è stata lanciata la FA WSL (lega calcio femminile semiprofessionistica) con otto squadre, due sponsor ed una televisione partner;
- Le tesserate hanno raggiunto le 253.600 unità;
- Si sono costituite 114 squadre di atlete disabili;
- Il numero delle allenatrici è raddoppiato raggiungendo quota 25.000;

⁸⁰ Fonte <http://www.thefa.com/News/2012/oct/game-changer-womens-football.aspx>

- Si è raggiunto un numero di 1.035 donne arbitro;
- Attraverso il programma di sviluppo dei talenti sono stati creati 31 Centri di Eccellenza e 29 Centri di Sviluppo.

Per il quadriennio 2013-2018, attraverso il programma “Game Changer” , la Football Association si propone di:

- Aumentare il numero delle squadre femminili (attualmente sono 6.500);
- Supportare le giovani di talento attraverso i Centri di Eccellenza e di Sviluppo;
- Sostenere le migliori giocatrici attraverso la Elite Performace Unit (EPU) finanziando contratti con le giocatrici senior;
- Usare la FA WSL per dare visibilità al calcio femminile e sostenerlo finanziariamente;
- Perseguire nuove strategie commerciali per accrescere la partecipazione e aumentare gli appassionati attraverso il riconoscimento di una chiara identità e visione al calcio femminile;
- Lavorare in sinergia con l’English Institute of Sport e favorire la scienza dello sport, nutrizione, stile di vita, management service;
- Negoziare separatamente i diritti televisivi delle Nazionali e dei due campionati FA W.C. (dilettante) e FA WSL (professionisti);
- Creare una seconda lega professionistica;
- Aumentare la partecipazione includendo persone di colore, minoranze etniche, persone con disabilità.

Il calcio femminile è oggi il quarto sport più diffuso in Inghilterra dopo il calcio, il rugby ed il cricket maschili.

Anche altre nazioni, come la Francia, l’Irlanda, l’Olanda hanno realizzato progetti *ad hoc* per il calcio femminile ottenendo, al pari dell’Inghilterra, enormi successi sia come incremento del numero di praticanti, sia in termini di riscontro negli appassionati e di ritorno commerciale, sia per i risultati sportivi.

3.1.3 Ipotesi di riforma per il calcio femminile in Italia

Solo l'Italia è rimasta quasi totalmente inerte alle sollecitazioni della F.I.F.A. e della U.E.F.A. e completamente cieca rispetto ai dati delle altre Federazioni europee.

Nel 2012 la Divisione Calcio Femminile è stata ridotta a Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti con il compito di organizzare l'attività agonistica.

Con delibera del 10 gennaio 2013 la F.I.G.C. ha istituito la Commissione Federale per la Promozione e lo Sviluppo del Calcio Femminile (oggi prevista dall'art. 48 bis delle N.O.I.F.) partecipata da tutte le componenti federali, con l'incarico di predisporre un programma organico di riforma.

A tutt'oggi, la F.I.G.C., nonostante numerose dichiarazioni di intenti non ha presentato alcun progetto.

L'AIC ha ritenuto di far propria e presentare in Commissione la proposta, di seguito riportata, che ho predisposto raccogliendo dati ed esperienze sia negli anni di calcio giocato sia dopo aver appeso le *“scarpette al chiodo”*.

